



Osservatorio Tributario n. 6/2019
Novembre – Dicembre 2019

Rassegna di: Legislazione
Dottrina
Prassi Amministrativa
Giurisprudenza

In evidenza

LEGISLAZIONE	"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" cd. Legge di Bilancio 2020 Legge 27 dicembre 2019, n. 160
ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)	"Criticità dei rilievi di esteroinvestizione di società unionali" G. ESCALAR, in Corr. Trib. 12/2019
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	Agevolazioni – <i>Patent box</i> – Scadenza quinquennio ante 30 giugno 2021 – Impossibilità di rinnovo Principio di diritto Agenzia delle entrate 18 dicembre 2019, n. 28
IRES	"La nuova disciplina della deducibilità di interessi passivi e oneri fiscali dal reddito d'impresa dei soggetti IRES e possibili effetti in ambito valutativo" M. NASTRI, M. PIAZZA e M. VOLANTE, in La Gest. Straord. Impr. 6/2019
IRES	IRES – Addizionale per banche e assicurazioni – Art. 2, comma 2, DL 133/2013 – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza. Corte Cost. 23 dicembre 2019, n. 288
REDDITI DI IMPRESA	"Le <i>put option</i> su azioni proprie alla prova del principio di derivazione rafforzata" A. GARCEA, in Corr. Trib. 12/2019
REDDITI DI IMPRESA	"Riflessi fiscali dell'IFRS 16: interessi passivi, variazioni del valore del ROU, componenti non <i>lease</i> ed esenzioni" P. LIPARDI e A. TRABUCCHI, in Corr. Trib. 1/2020
REDDITI DI IMPRESA	Redditi di impresa – Strumenti finanziari derivati – Accantonamenti – Indeducibilità – Carenza requisito ineranza per gli enti diversi da quelli finanziari e creditizi Cass., sez. trib. 12 novembre 2019, n. 29179.

PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1° NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2019

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Pag. 1

Legge 19 dicembre 2019, n. 157 “ 3

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

“Il contraddittorio nel regime di adempimento collaborativo”, di **G. STANCATI** e **L. NOBILE**. “ 5

Accertamento – Autotutela – Anche in assenza di elementi sopravvenuti
Cass., sez. trib. 3 dicembre 2019, n. 31467. “ 5

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

“Il *know how* nei prezzi di trasferimento fra parti correlate”, di **R. BELOTTI** e **S. QUARANTINI**. “ 5

“Criticità dei rilievi di esteroinvestizione di società unionali”, di **G. ESCALAR**. “ 6

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Agevolazioni – Regime degli impatriati – Assunzione in Italia da parte della capogruppo italiana
Interpello DRE Lombardia n. 904-1304/2019. “ 8

Agevolazioni – *Patent box* – Scadenza quinquennio ante 30 giugno 2012 – Impossibilità di rinnovo
Principio di diritto Agenzia delle entrate 18 dicembre 2019, n. 28. “ 8

IRES

“Per l’ACE “ritorno in vita” senza soluzione di continuità”, di **G. ALBANO**. “ 9

“La nuova disciplina della deducibilità di interessi passivi e oneri finanziari dal reddito d’impresa dei soggetti IRES e possibili effetti in ambito valutativo”, di **M. NASTRI**, **M. PIAZZA** e **M. VIOLANTE**. “ 9

IRES – ACE – Derivati di copertura
Interpello Agenzia delle entrate 21 settembre 2018, n. 956-55/2018. “ 12

IRES – Fusione in entrata di società residente in Stati o territori inclusi nella lista di cui all’art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 – Determinazione dei valori in ingresso ex art. 166-*bis* TUIR, nella formulazione in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (cc.dd. Paesi *white list*)
Ris. Agenzia delle entrate 5 novembre 2019, n. 92/E. “ 13

IRES – Scissione retrodatata – Chiusura anticipata dell’esercizio sociale – Interruzione della tassazione di gruppo – Esclusione.
Interpello Agenzia delle entrate 11 novembre 2019. “ 13

IRES – Consolidato fiscale – Regime opzionale di tassazione di gruppo ai fini IRES – Opzione tardiva esercitata con dichiarazione tardiva
Risp. Agenzia delle entrate 15 novembre 2019, n. 488. “ 14

IRES – Fusione – Riporto delle perdite
Risp. Agenzia delle entrate 13 dicembre 2019, n. 527. **Pag. 14**

IRES – Disapplicazione limite del riporto delle perdite fiscali pregresse
Risp. Agenzia delle entrate 16 dicembre 2019, n. 529. **“ 14**

IRES – Addizionale per banche e assicurazioni – Art. 2, comma 2, DL 133/2013 – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza.
Corte Cost. 23 dicembre 2019, n. 288. **“ 15**

IRES – Dividendi – Società madre italiana e società figlia tedesca – Convenzione tra Italia e Germania – Prevalenza sull’art. 89, comma 2, TUIR – Esclusione totale dei dividendi percepiti dalla società madre italiana – Configurabilità.
Cass., sez. trib. 14 novembre 2019, n. 29635. **“ 15**

REDDITI DI CAPITALE

“Piani di risparmio a lungo termine: rimossi i vincoli di investimento introdotti con la legge di bilancio 2019”, di **M. PIAZZA** e **R. TORRE**. **“ 15**

Redditi di capitale – Dividendi – Dividendi percepiti da una società controllata residente in Italia – Esenzione.
Cass., sez. trib. 20 novembre 2019, n. 30140. **“ 16**

REDDITI DI IMPRESA

“Le *put option* su azioni proprie alla prova del principio di derivazione rafforzata”, di **A. GARCEA**. **“ 16**

“Cambia ancora la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali” di **G. GAVELLI**. **“ 18**

“Riflessi fiscali dell’IFRS 16: interessi passivi, variazioni del valore del ROU, componenti non *lease* ed esenzioni” di **P. LIPARDI** e **A. TRABUCCHI**. **“ 19**

“La fiscalità della FTA degli IAS/IFRS tra neutralità e riallineamento”, di **V. RUSSO**. **“ 21**

“Il punto sulla *branch exemption*”, di **D.C. TRIVI** e **A.L. BONACINA**. **“ 22**

Redditi di impresa – Deducibilità – Società di capitali – Quote di ammortamento – Conformità alle regole civilistiche di redazione del bilancio – Necessità – Interruzione dell’utilizzo del bene strumentale – Deducibilità della quota di ammortamento – Ammissibilità.
Cass., sez. trib. 3 aprile 2019, n. 9252. **“ 24**

Redditi di impresa – Strumenti finanziari derivati – Accantonamenti – Indeducibilità – Carenza requisito ineranza per gli enti diversi da quelli finanziari e creditizi.
Cass., sez. trib. 12 novembre 2019, n. 29179. **“ 24**

Redditi di impresa – Componenti negativi di reddito – Costi dei quali non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare – Deducibilità – Esercizio di competenza in cui nasce e si forma il titolo giuridico – Rilevanza – Accordo delle parti sull’importo – Irrilevanza.
Cass., sez. trib. 5 dicembre 2019, n. 31798. **“ 25**

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

“*Stock option* rilevanti in base al valore effettivo di patrimonio netto della società” di **F. GALLIO**. **“ 25**

“Ripetizione di somme indebitamente corrisposte dal datore di lavoro al dipendente”,
di **M. MAGNANI** e **A. ALUNNI**. Pag. 27

“Passo indietro sulla tassazione delle autovetture aziendali”, di **G. MARIANETTI**. “ 27

Reddito di lavoro dipendente – Welfare aziendale – Benefit in natura percepiti dagli amministratori.
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 13 dicembre 2019, n. 522. “ 28

BOLLO (Imposta di)

Bollo (imposta di) – Comunicazioni relative ai prodotti finanziari – Si applica alle comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi per non residenti in Italia
Risp. Agenzia delle entrate 25 novembre 2019, n. 496. “ 28

IVA

“Stabile organizzazione IVA “occulta” e società controllate: il caso *Dong Yang Electronics*”,
di **D. AVOLIO** e **M. DIMONTE**. “ 28

IVA – Prestazioni di servizi – Luogo delle prestazioni di servizi – Nozione di stabile organizzazione (art. 44 della direttiva IVA 2006/112/CE) – Società controllata (avente sede in uno Stato membro) di una società madre avente sede in uno Stato terzo.
Conclusioni Avvocato generale 14 novembre 2019, n. 547/18. “ 29

IVA – Gruppo IVA – Responsabilità dei partecipanti – Società veicolo di cartolarizzazione – Limiti.
Risp. Agenzia delle entrate 15 novembre 2019, n. 487. “ 29

IVA – IVA di gruppo – Liquidazione – Esclusione dei soggetti residenti in Paesi *extra* UE.
Principio di diritto Agenzia delle entrate 19 novembre 2019, n. 24. “ 29

IVA – IVA di gruppo – Società residenti in stati UE che non effettuano operazioni rilevanti in Italia – Ammissione alla procedura.
Risp. Agenzia delle entrate 24 dicembre 2019, n. 536. “ 30

REGISTRO (Imposta di)

Imposta di registro e discrezionalità del legislatore nella progettazione dei tributi”, di **D. STEVANATO**. “ 30

“L’art. 20 TUR di nuovo nell’occhio del ciclone: si salvi chi può”, di **E. DELLA VALLE**. “ 30

VARIE

Varie – Proventi rivenienti da strumenti finanziari di partecipazione (SFP) dotati di diritti patrimoniali rafforzati (art. 60 del DL 24 aprile 2017, n. 50) – Costituiscono redditi di natura finanziaria.
Risp. Agenzia delle entrate 7 novembre 2019, n. 472. “ 31

Varie – Polizze *Unit Linked* – Natura di polizza assicurativa.
Cass., sez. trib. 5 marzo 2019, n. 6319. “ 31

Varie – Polizze *Unit Linked* – Natura.
Comm. Trib. Prov. di Pavia, 7 novembre 2019, n. 447/1/19. “ 32

Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1° novembre al 31 dicembre 2019

Legge 27 dicembre 2019, n. 160: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” cd. Legge di Bilancio 2020 (in G.U. 30 dicembre 2019 n. 304)

Si illustrano le principali misure fiscali.

Differimento nella deduzione di componenti negative (art. 1, commi 712-715): viene differita la deduzione, sia ai fini IRES che IRAP, delle quote di competenza del 2019 relative a:

- i) svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela operate (e non dedotte) negli anni pregressi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, che diventano deducibili, in quote costanti, nei periodi di imposta dal 2022 al 2025 (le quote di deducibilità delle citate componenti già previste per i medesimi periodi di imposta risultano corrispondentemente incrementate);
- ii) rettifiche di valore dei crediti verso la clientela operate dalle banche e dalle altre società finanziarie in occasione della prima applicazione dell'IFRS 9, la cui deduzione viene differita al periodo di imposta 2028, e quindi in coda al periodo di rateizzazione decennale della deduzione la cui conclusione era originariamente prevista nel 2027;
- iii) quote di ammortamento relative al valore degli avviamenti riconosciuti fiscalmente a fronte dei quali sono state iscritte imposte anticipate qualificate; per tali componenti viene prevista la deduzione, in quote costanti, nei periodi di imposta dal 2025 al 2029 (le quote di deducibilità delle citate componenti già previste per i medesimi periodi di imposta risultano corrispondentemente incrementate).

Ripristino dell'ACE e contestuale abrogazione della mini-IRES (art. 1, comma 287): viene reintrodotta l'ACE e contemporaneamente abrogata la mini-IRES, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), compiendo di fatto un *revirement* rispetto alle scelte operate in occasione della Legge di bilancio 2019 (che aveva abrogato l'ACE e istituito la mini-IRES, sempre con decorrenza dal periodo di imposta 2019) prima ancora che le disposizioni ivi contenute potessero trovare concreta applicazione.

Si ricorda che la mini-IRES era stata oggetto di profonda rivisitazione da parte del D.L. n. 34/2019 che, oltre a ridefinirne le modalità di determinazione, aveva anche stabilito un meccanismo di neutralizzazione dell'agevolazione per le banche e gli altri intermediari finanziari tenuti all'applicazione dell'addizionale IRES, che pertanto non avrebbero potuto beneficiarne. Ciò diversamente da quanto avviene per l'ACE per la quale non sono previsti analoghi correttivi settoriali.

La reintroduzione dell'ACE nel sistema viene operata, senza soluzione di continuità temporale (tenuto conto che abrogazione e ripristino hanno la medesima decorrenza), attraverso il rinvio alle norme che la hanno disciplinata fino alla sua abrogazione (art. 1, D.L. n. 201/2011 e art. 1, commi da 549 a 552, L. n. 232/2016; il rinvio deve intendersi, ovviamente, riferito anche alle disposizioni di attuazione della disciplina contenute nel D.M. 3 agosto 2017). Conseguentemente, come in precedenza, l'agevolazione si concretizza nella deduzione dal reddito imponibile IRES di un ammontare pari al rendimento nozionale del “nuovo capitale proprio”, per tale intendendosi la “variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010”, da calcolare sulla base di un tasso percentuale fissato per legge in misura pari - per il 2019 - all'1,3%.

Imposta sui servizi digitali (art. 1, comma 678): si interviene sulla disciplina dell'imposta sui servizi digitali introdotta dalla L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) mai applicata, nonostante la decorrenza dallo scorso periodo di imposta, in assenza del decreto attuativo cui era subordinata la sua concreta operatività. Con le nuove norme viene mantenuto l'impianto di quelle già vigenti, cui vengono tuttavia apportate talune modifiche, principalmente volte a precisarne l'ambito e le modalità applicative e a consentirne l'operatività già dal 1° gennaio 2020, senza che sia necessaria l'emanazione di disposizioni di attuazione. La disciplina ha comunque carattere temporaneo e sarà abrogata una volta in vigore le disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.

I tratti salienti, come risultante ad esito delle modifiche recate dalle norme in commento, sono i seguenti:

- l'imposta si applica ai soggetti esercenti attività di impresa che, nel corso di un anno solare, manifestano singolarmente o a livello di gruppo: i) un ammontare di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a 750 mln; e, inoltre: ii) un ammontare di ricavi da servizi digitali, realizzati nel territorio dello Stato, non inferiore a 5,5 mln. Ai fini del computo delle soglie di ricavi il cui superamento consente l'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta, vanno considerati i ricavi conseguiti nell'anno precedente a quello di riferimento;

- l'imposta si applica ai ricavi che derivano dai seguenti servizi: a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale. Viene invece esclusa dalla nozione di servizi digitali: i) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale; ii) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario; iii) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento; iv) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire determinati servizi bancari e finanziari; v) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi finanziari indicati sub iii); vi) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione del tributo i ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi infragruppo;
- la base imponibile del tributo è costituita, per ciascun anno solare, dai ricavi (al lordo dei costi e al netto dell'IVA e delle altre imposte indirette) generati da servizi dei quali risultino utenti soggetti localizzati nel territorio dello Stato;
- se un servizio imponibile è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare, il totale dei ricavi tassabili viene definito come il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali, ovunque realizzati, per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato;
- ai fini della localizzazione rileva l'utilizzo di un dispositivo ubicato in Italia quale mezzo di accesso all'interfaccia digitale attraverso la quale il servizio è reso;
- vengono definite le modalità di liquidazione e dichiarazione dell'imposta. In base alle nuove disposizioni, l'imposta si applica su base annua (e non più trimestrale, come previsto dalla Legge di bilancio 2019) in misura pari al 3% dei ricavi tassabili di competenza del periodo, e il relativo versamento deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di riferimento (e non entro il mese successivo al trimestre di riferimento). I soggetti passivi dell'imposta sono altresì tenuti alla presentazione di una dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo.

Deducibilità IMU da IRES e unificazione IMU-TASI (art. 1, commi 4, 5 e 738-783): viene disciplinata nuovamente la deducibilità dall'IRES dell'IMU relativa ai fabbricati strumentali, già oggetto di modifica, prima, da parte della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019, che ha elevato la percentuale di deducibilità dal 20% al 40%) e, poi, del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita, che ha fissato la citata percentuale al 50% per il 2019, al 60% per il 2020 e il 2021, al 70% per il 2022 e al 100% dal 2023). Le nuove disposizioni confermano le percentuali di deducibilità già fissate dal Decreto Crescita per i periodi di imposta dal 2019 al 2021 ma anticipano di un anno (dal 2022 anziché dal 2023) la deducibilità integrale del tributo dal reddito imponibile (resta invece ancora una volta confermata l'indeducibilità ai fini IRAP).

Sempre in materia di imposizione locale sugli immobili, la Legge (art. 1, commi da 738 a 783) dispone l'unificazione, a partire dal periodo di imposta 2020, di IMU e TASI, già connotate da ambiti di applicazione e modalità di determinazione della base imponibile identici. Tecnicamente, l'unificazione viene attuata attraverso l'abrogazione della TASI e il corrispondente incremento delle aliquote massime IMU previste per le diverse categorie di immobili, senza incremento della somma delle due aliquote complessive.

Credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, commi 185-197): la Legge di Bilancio 2020 contiene disposizioni agevolative degli investimenti in beni collocati in strutture produttive situate in Italia, sostituendo il superammortamento e l'iperammortamento vigenti nel 2019 con un nuovo meccanismo, basato sul riconoscimento di un credito di imposta calcolato applicando al costo di acquisizione dei nuovi beni strumentali percentuali differenziate in funzione della tipologia di investimenti, fino a concorrenza di un determinato ammontare di essi. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), in cinque quote annuali costanti a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione/interconnessione dei beni, ed è soggetto a *recapture* in caso di cessione del bene o di destinazione a strutture produttive ubicate all'estero entro la fine del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento.

Le nuove norme si applicano agli acquisti effettuati dalle imprese e dagli esercenti arti e professioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2020, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Esse non riguardano invece gli investimenti "completati" entro il 30 giugno 2020 che rientrano nella coda temporale prevista dalle disposizioni previgenti.

Per quanto riguarda, in particolare, i beni ex superammortizzabili, il credito di imposta è pari al 6% del costo di acquisto (per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni) e viene riconosciuto fino ad un ammontare massimo di investimenti pari a 2 mln.

Fringe benefit auto aziendali (art. 1, comma 632 e 633): si ricorda che l'art. 51 del TUIR che definisce l'ammontare del reddito in natura (*fringe benefit*) da imputare e assoggettare a tassazione in capo ai dipendenti e agli amministratori cui siano stati concessi in uso promiscuo veicoli aziendali. Prima delle modifiche, la norma quantificava tale reddito in misura pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto di quanto eventualmente addebitato al dipendente. In base alla nuova norma, limitatamente ai contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la citata percentuale viene differenziata in funzione del livello di emissioni inquinanti del veicolo:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica fino a 60 grammi per chilometro;
- 30% (in linea con il testo previgente) per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;
- 40% per l'anno 2020 e 50% a decorrere dall'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;
- 50% per l'anno 2020 e 60% a decorrere dall'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro.

Nulla invece cambia dal lato dell'azienda, per la quale i costi relativi ai citati veicoli continuano ad essere deducibili nella misura del 70%.

Legge 19 dicembre 2019, n. 157: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (in G.U. 24 dicembre 2019, n. 301)

Ritenute in appalti e subappalti (art. 4): viene disposto, tra l'altro, che le imprese committenti che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro ad un'impresa, sono tenute, a partire dal 1° gennaio 2020⁽¹⁾, a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute operate nei confronti dei lavoratori direttamente impiegati nel compimento dell'opera o del servizio. La disposizione si applica limitatamente alle opere e ai servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque ad esso riconducibili.

Le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici non sono tenute ad adempiere ai citati obblighi di trasmissione delle deleghe di pagamento qualora soddisfino determinati requisiti (deve trattarsi di imprese in attività da almeno tre anni, che abbiano effettuato versamenti almeno pari al 10% dei ricavi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio e che non abbiano iscrizioni a ruolo e accertamenti esecutivi superiori a 50.000 euro), a condizione che ne diano comunicazione al committente, allegando apposita certificazione dell'Agenzia delle entrate attestante la sussistenza delle esimenti citate.

Disposizioni in tema di Modello 730, CUD e dichiarazione precompilata (art. 16-bis): vengono modificati i termini dell'assistenza fiscale e degli adempimenti connessi.

Viene fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione in termine di presentazione del Modello 730 al sostituto d'imposta o al Caf. Dal 1° gennaio 2021, il Cud va consegnato dal sostituto d'imposta ai sostituiti entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata, entro il 30 aprile di ciascun anno. I contribuenti, poi, hanno tempo fino al 30 settembre di ciascun anno per inviarla all'Agenzia.

Sempre dal 1° gennaio 2021, l'invio all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate va effettuato entro il 16 marzo⁽²⁾.

¹ Con la Risoluzione n. 108/E del 23 dicembre 2019, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la disposizione in commento si applica “con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

² Sul riordino dei termini della dichiarazione precompilata di cui al citato art. 16-bis è intervenuto l'art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, in corso di conversione, anticipando, da un lato, la disciplina recata dal citato art. 16-bis al 1° gennaio 2020 e, dall'altro, stabilendo per taluni adempimenti scadenti nel 2020 specifici termini per tenere conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici (art. 22): a decorrere dal 1° luglio 2020, viene introdotto un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni pagate per transazioni effettuate con carte di pagamento tracciabili. Il credito è riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi e compensi, nell'anno precedente a quello di riferimento, non superiori a 400.000 euro.

Viene previsto l'obbligo in capo agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento citati di trasmettere all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta e, a trasmettere altresì agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati da apposito provvedimento della Banca d'Italia, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.

Limiti alla deducibilità degli interessi passivi per le "società progetto" (art. 35): la deducibilità integrale degli interessi passivi relativi ai prestiti (anche bancari) utilizzati per finanziare i "progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine" (PIPLT) si applica anche ai finanziamenti assunti da una "società progetto" costituita per la realizzazione e la gestione dell'iniziativa, garantiti dai tipici "security packages" previsti dalla prassi di mercato, pur in assenza dei requisiti di cui all'art. 96, comma 8, lett. a), TUIR. Si ricorda che, in base a tale norma, gli interessi passivi relativi a prestiti assunti per il finanziamento di PIPLT sono integralmente deducibili dal reddito a condizione che le garanzie che assistono tali prestiti non siano costituite né da beni appartenenti al gestore del PIPLT diversi da quelli afferenti al progetto stesso né da soggetti diversi dal gestore del PIPLT.

Revisione della disciplina dei reati tributari (art. 39): il Decreto, avuto riguardo alle condotte poste in essere successivamente alla entrata in vigore della legge di conversione, opera una revisione della disciplina dei reati tributari, inasprendo le pene connesse alla commissione degli illeciti e abbassando alcune soglie di punibilità. Introduce, inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito⁽³⁾.

Con specifico riguardo al reato di dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000), che dopo le modifiche apportate dal Decreto si configura qualora l'imposta evasa superi i 100.000 euro e l'ammontare complessivo di elementi attivi sottratti ad imposizione sia superiore al 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione e comunque a euro 2 milioni⁽⁴⁾, il provvedimento interviene sull'esimente di cui al comma 1-ter dell'art. 4, D.Lgs., n. 74/2000 prevedendo che "... non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente (corsivo aggiunto, ndr) considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette". La modifica, così configurata dalla legge di conversione, appare migliorativa rispetto al testo originario del Decreto, che aveva addirittura previsto l'abrogazione della disposizione, e risponde, seppure solo parzialmente, alle preoccupazioni dei contribuenti che, in considerazione del margine di discrezionalità naturalmente insito nelle valutazioni operate nonché della possibilità che i criteri indicati non siano considerati completi o esaurienti, avevano auspicato il mantenimento della esclusione nella sua formulazione originaria.

Un ulteriore intervento operato dal Decreto riguarda l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti, ex D.Lgs. n. 231/2001, alla commissione dei più gravi reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000⁽⁵⁾ e, quindi, a quelli di: a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis); b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); c) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis); d) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); e) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). In relazione alla commissione dei suddetti reati, all'ente sono applicabili sanzioni interdittive, sanzioni pecuniarie (sino ad un massimo di euro 1.032.666), confisca e pubblicazione della sentenza.

³ In sede di conversione del Decreto, oltre ad essere stato attenuato l'inasprimento delle pene per le condotte non caratterizzate da frode, per le quali è stata anche esclusa la confisca allargata, è stata consentita, anche per le condotte fraudolente, l'applicazione della causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito tributario.

⁴ Prima delle modifiche recate dal Decreto, ai fini del reato di infedele dichiarazione rilevavano le seguenti soglie: i) imposta evasa superiore a 150.000 euro; e: ii) ammontare complessivo di elementi attivi sottratti ad imposizione superiore al 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione e comunque a euro 3 milioni.

⁵ L'ampliamento dei reati tributari presupposto ai quali si applica la disciplina del D.Lgs. n. 231/2001 è stato operato in sede di conversione in legge del provvedimento. La versione originaria del Decreto prevedeva tale responsabilità per il solo caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Dottrina

“Il contraddittorio nel regime di adempimento collaborativo” di G. STANCATI e L. NOBILE, in Corr. Trib. 12/2019, pag. 1109.

L'articolo illustra le regole in base alle quali si deve sviluppare il regime di adempimento collaborativo tra contribuente ed Amministrazione Finanziaria.

Recentemente il legislatore è intervenuto su quelle che individuano i requisiti soggettivi per l'accesso a detto regime.

Fra queste, l'estensione del regime a tutte le società aderenti al Gruppo IVA, a prescindere dalle loro dimensioni, dal loro assetto organizzativo e dal tipo di attività svolta, viene vista con sfavore dagli AA., in ragione del fatto che potrebbe creare non pochi problemi applicativi.

Già l'Agenzia, nella Circolare n. 8/E/2019, ha fornito al riguardo alcune significative precisazioni che sembrano, di fatto, voler depotenziare la portata della norma, affermando che l'estensione di detto regime a tutti i soggetti partecipanti al Gruppo Iva, benché obbligatoria, non può ritenersi automatica, ma comunque subordinata al possesso degli altri requisiti previsto dal D.Lgs. 128/2015, in capo ad ogni singolo partecipante. (EM)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Accertamento – Autotutela – Anche in assenza di elementi sopravvenuti

Cass., sez. trib. 3 dicembre 2019, n. 31467, nel sito web www.eutekne.it.

È consentito all'Amministrazione finanziaria adottare in via di autotutela sostitutiva atti modificativi di precedenti statuizioni favorevoli al contribuente risultate erronee, anche in caso di assenza di elementi sopravvenuti, a condizione che vi sia la pendenza dei termini decadenziali del potere di accertamento e salvo l'eventuale rispetto del giudicato ormai formatosi.

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

Dottrina

“Il know-how nei prezzi di trasferimento fra parti correlate” di R. BELOTTI e S. QUARANTINI, ne Il fisco 2/2020, pag. 148.

Dalla disamina rappresentata dagli AA. emerge come il *know-how*, inteso quale patrimonio non divulgato di informazioni e conoscenze pratiche non brevettato, debba possedere quelle prerogative di segretezza, sostanzialità e identificabilità idonee ad attribuire al licenziatario un vantaggio competitivo.

Tutto ciò trova conferma sia nelle linee guida OCSE che nella prevalente giurisprudenza di legittimità.

Nella circolare ministeriale n. 32/1980 riguardante i presupposti di applicazione ed i criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento fra imprese legate da un rapporto di controllo, il

Ministero delle Finanze aveva chiarito che l'insieme delle competenze che potrebbero essere conseguite dal licenziatario nell'impiego di tecnologia presuppone che il rapporto debba essere contrattualizzato; la determinazione del canone è fondata sul vantaggio che verosimilmente il licenziatario potrà acquisire in relazione alle potenzialità di sfruttamento del diritto (addebitando una *royalty* rilevante ai fini dei prezzi di trasferimento di cui all'art. 110 TUIR) e che il vantaggio conseguibile dal destinatario abbia una durata limitata.

Il canone avrebbe cittadinanza nell'ambito dell'*arms length principle* proprio in funzione delle indicate prerogative di segretezza, sostanzialità ed identificabilità delineate in sede OCSE in quanto, diversamente argomentando, si tratterebbe di bene intangibile non economicamente trasferibile o meglio ancora trasferibile senza che questo possa/debba produrre delle *royalties* imponibili ai fini del *transfer pricing*.

Visto che secondo il Ministero lo sfruttamento del *know-how* va contrattualizzato, si potrebbe anche distinguere fra accordi che rivestono la forma scritta ed in cui è possibile identificare tutte le limitazioni che normalmente accompagnano una transazione di tecnologia da quelli non formalizzati, per i quali, com'è stato evidenziato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4712/18, non ci si può limitare a supporre che il contribuente abbia ommesso di valorizzare il *know-how*, ma al più vanno individuati i beni che, incorporandosi nei prodotti finiti della licenziataria, sono ceduti ad un prezzo che corrisponde ai valori di mercato. Quando manca il contratto, infatti, l'Agenzia deve dimostrare l'esistenza di una transazione fra imprese correlate comprovando che sia stata posta in essere a condizioni di libera concorrenza, non tanto facendo riferimento a un intangibile che è solo presunto, quanto piuttosto al bene ceduto che ne costituisce il presupposto. (EM)

“Criticità dei rilievi di esteroinvestizione di società unionali” di G. ESCALAR in Corr. Trib. 12/2019, pag. 1074.

L'articolo sviluppa numerose argomentazioni per “smontare” le contestazioni fatte dall'Amministrazione finanziaria a società con sede in altri Stati UE ritenute esteroinvestite, in quanto tali società, avendo mantenuto la sede dell'amministrazione in Italia, erano state considerate ivi fiscalmente residenti, anche se il loro organo amministrativo era prevalentemente composto da non residenti e assumeva all'estero le sue delibere. L'A.F. sosteneva che le predette società sarebbero state prive di autonomia decisionale ed operativa, perché demandavano le decisioni strategiche ai soci di controllo italiani, nonché l'esecuzione delle attività amministrative a terzi.

La residenza fiscale delle società ed enti soggetti ad IRES secondo il TUIR

L'A., avendo riguardo alle disposizioni dell'art. 73, comma 3, del TUIR secondo cui, per essere residenti in Italia è sufficiente che la società abbia stabilito in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta la “sede dell'amministrazione”, ritiene che tale locuzione sia volta ad individuare il luogo in cui sono stabilmente assunte da parte dell'organo amministrativo le sue decisioni, anche se tale luogo non coincide con la sede legale. Pertanto, non può considerarsi sede dell'amministrazione anche il luogo in cui i soci che sono in grado di indirizzare tali decisioni abbiano formato la loro volontà.

L'A. osserva, peraltro, che altro supporto al contrasto della tesi dell'A.F. riguarda la nozione di “oggetto principale” (vd. comma 4 dell'art. 73 del TUIR), secondo cui “per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto”, con riguardo alla quale la Cassazione ha precisato che l'oggetto principale “identifica il luogo in cui si concretizzano gli atti produttivi e negoziali dell'ente, nonché i rapporti economici che esso intrattiene con i terzi”. Pertanto, l'oggetto principale di una società con sede all'estero è il luogo in cui tale società esercita l'attività essenziale per realizzare i suoi scopi primari.

La residenza fiscale delle società ed enti soggetti ad IRES secondo le convenzioni fiscali

L'A. fa presente che i criteri di individuazione della residenza fiscale stabiliti dal comma 3 dell'art. 73 del TUIR sono derogati dalle convenzioni fiscali, non solo per il principio di salvezza degli accordi internazionali sancito dagli artt. 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 169 del TUIR, ma anche per il principio di specialità, essendo speciali le disposizioni delle convenzioni rispetto a quelle nazionali.

In particolare, l'art. 4 delle convenzioni fiscali concluse dall'Italia prevede che "quando, in base alle disposizioni del par. 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva". Pertanto, le società che hanno la loro sede legale in un altro Stato e sono ivi considerate residenti da tale Stato possono essere considerate residenti in Italia in forza della normativa convenzionale soltanto se ed in quanto abbiano ivi stabilito la "sede della loro direzione effettiva".

Il significato di quest'ultima locuzione risulta corrispondente con quello di "sede dell'amministrazione" per il fatto che la sede di direzione effettiva identifica il luogo in cui le società sono effettivamente gestite (vd. coerentemente l'interpretazione della locuzione di "sede di direzione effettiva" utilizzata dall'OCSE nel Modello di convenzione fiscale analoga a quella di "sede dell'amministrazione" utilizzata dal comma 3 dell'art. 73 del TUIR). In particolare, nel Commentario all'art. 4 di tale Modello è precisato che "la sede di direzione effettiva è il luogo in cui le decisioni gestionali e commerciali più rilevanti che sono necessarie per la conduzione dell'attività commerciale dell'impresa nel suo complesso sono in sostanza assunte".

Del resto, anche la Cassazione tributaria⁽⁶⁾ ha concluso che la nozione interna di sede dell'amministrazione e quella convenzionale di sede di direzione effettiva sono sostanzialmente corrispondenti, laddove ha precisato che "le due discipline, quella interna e quella pattizia, a ben vedere, sono sostanzialmente equivalenti, perché la seconda rinvia, come criterio generale, alla legislazione interna ed assume, poi, come criterio sussidiario nel caso di accertata doppia residenza, quello della sede 'effettiva' della società, che non è altro che il criterio decisivo anche per la norma interna, secondo la consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale di questa".

Sulla base dell'approfondita analisi svolta nell'articolo in esame l'A. conclude che la sede dell'amministrazione delle società deve ritenersi ubicata ai sensi del combinato disposto del comma 3 dell'art. 73 del TUIR e del par. 3 dell'art. 4 delle convenzioni fiscali nella sede di amministrazione effettiva delle società e, quindi, nel luogo in cui l'organo o i soggetti deputati all'amministrazione della società assumono stabilmente le loro decisioni.

Presupposti dell'abuso della libertà di stabilimento

L'A. esamina l'infondatezza delle contestazioni in argomento secondo il diritto unionale anche nel caso in cui siano invece configurate come contestazioni di abuso se si pone in dubbio, non che le società abbiano fissato la loro residenza fiscale all'estero, bensì che la fissazione di tale residenza sia abusiva sempre sulla base dell'assunto che tali società sarebbero prive di autonomia decisionale ed operativa perché abbiano demandato le decisioni strategiche ai soci di controllo italiani e l'esecuzione delle attività amministrative a terzi.

Al riguardo vengono esaminati gli orientamenti della CGUE sulla libertà di stabilimento, secondo cui gli Stati membri, sebbene la competenza in materia di imposte dirette sia loro rimessa dal TFUE, nell'esercizio di tale competenza devono rispettare anche le libertà fondamentali ivi sancite e quindi anche la libertà di stabilimento che garantiscono alle società di uno Stato membro il diritto di costituire proprie controllate in altri Stati membri alle stesse condizioni previste dalla legge del loro Stato membro per le controllate ivi costituite, nonché i coerenti chiarimenti della Cassazione⁽⁷⁾ la quale ha chiarito che, "in tema di libertà di stabilimento, la circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per sé stessa un abuso di tale libertà". Ed infatti, per la sua configurabilità, "quel che rileva ... non è accertare la sussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma accertare se il trasferimento in realtà vi è stato o meno, se, cioè, l'operazione sia meramente artificiosa ... consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica".

Le criticità delle contestazioni di abuso della residenza fiscale estera

Le considerazioni esposte consentono di concludere che le contestazioni di esterovestizione di società con sede in altri Stati UE sulla base dell'assunto che tali società sarebbero prive di una propria autonomia decisionale ed operativa perché avrebbero demandato le decisioni strategiche ai soci di controllo italiani e l'esercizio delle attività amministrative a terzi, anche nel

⁶ Cass., Sez. trib. 19 giugno 2019, n. 16697.

⁷ Cass., Sez. trib. 21 dicembre 2018, n. 33234.

caso in cui siano configurate come contestazioni di abuso, sono infondate in quanto potrebbero comportare una restrizione fiscale della libertà di stabilimento.

Pur se le contestazioni così formulate, non comportano una discriminazione di trattamento fiscale dei non residenti rispetto ai residenti in quanto si sostanziano nel disconoscimento della residenza fiscale di società con residenza fiscale all'estero, le stesse potrebbero generare una restrizione fiscale, comportando un ostacolo all'esercizio da parte delle società controllanti italiane della libertà di stabilimento di proprie controllate all'estero in quanto sarebbe proprio l'esercizio sulla gestione delle società controllate di quell'influenza che costituisce presupposto per invocare la libertà di stabilimento a legittimare il disconoscimento dello stabilimento all'estero della residenza fiscale delle società medesime.

Conclusivamente le contestazioni di esteroinvestizione di società con sede in altri Stati UE motivate sulla base dell'assunto che sarebbero prive di autonomia decisionale ed operativa perché avrebbero demandato le decisioni strategiche ai soci di controllo italiani e l'esecuzione delle attività amministrative a terzi non sono fondate. La residenza fiscale di una società è ubicata nel luogo in cui il suo organo o i soggetti deputati alla sua amministrazione assumono le decisioni. Del resto, l'abuso della residenza fiscale è configurabile soltanto se manca il reale insediamento all'estero, non assumendo quindi rilievo a questo fine il grado di autonomia decisionale od operativa. Ed infatti, è normale nei gruppi societari tanto che le decisioni strategiche siano assunte dai soci di controllo, costituendo esercizio dei poteri di direzione e coordinamento, quanto che l'esecuzione delle attività amministrative sia demandata a terzi, rispondendo a criteri di economicità della gestione. (GDA)

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Prassi Amministrativa

Agevolazioni – Regime degli impatriati – Assunzione in Italia da parte della capogruppo italiana”

Interpello DRE Lombardia n. 904-1304/2019, nel sito web www.eutekne.it.

Viene chiarito che può accedere al regime fiscale degli impatriati di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 147/2015, nella versione ante modifiche introdotte dal DL 34/2019, il contribuente che sia rientrato in Italia nel 2018 a seguito di assunzione da parte della capogruppo italiana, titolare del 100% delle azioni della società estera (non più operativa), presso la quale lo stesso svolgeva la propria attività lavorativa prima del rientro.

Non sono applicabili invece nemmeno a partire dal 2020, le nuove condizioni di favore relativamente alla misura del beneficio e alla durata dello stesso previste dall'art. 5 del DL 34/2019.

Agevolazioni – Patent box – Scadenza quinquennio ante 30 giugno 2021 – Impossibilità di rinnovo.

Principio di diritto Agenzia delle entrate 18 dicembre 2019, n. 28, nel sito web www.agenziaentrate.it.

L'opzione per il *patent box* relativa ai marchi non è più validamente esercitabile trascorsi i 5 anni, in quanto la stessa non è più rinnovabile, ragion per cui anche il rinnovo dell'istanza di accordo preventivo non è ammissibile.

Laddove si considerasse ammissibile il rinnovo dell'accordo di *patent box*, si consentirebbe di fatto l'estensione dell'efficacia dell'agevolazione oltre i termini di validità di un'opzione per legge non rinnovabile.

L'Agenzia evidenzia inoltre che tale tesi, non è in contrasto con il Principio di diritto n. 11 del 22 marzo 2019, che ha ad oggetto l'esercizio dell'opzione per i marchi nel periodo di *grandfathering*.

IRES

Dottrina

“Per l’ACE “ritorno in vita” senza soluzione di continuità”, di G. ALBANO, ne Il Fisco, n. 4/2020, pag.332.

La legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) sancisce il ritorno dell’ACE a decorrere dal 1° gennaio 2019, quindi con la medesima decorrenza della sua abrogazione avvenuta ad opera della legge di bilancio precedente (L. n. 145/2018) e contemporaneamente abroga la mini-IRES.

L’A. fa notare come la singolare tecnica legislativa adottata – abrogazione della norma abrogativa – unitamente alla decorrenza retroattiva delle nuove previsioni, comporti, per l’agevolazione, un “ritorno in vita” senza soluzione di continuità temporale rispetto al passato (abrogazione e ripristino hanno, infatti, la stessa decorrenza). Questo significa che il parametro di riferimento per calcolare l’incremento del capitale proprio continuerà ad essere il patrimonio netto esistente alla data del 31 dicembre 2010, rispetto al quale rileveranno gli incrementi patrimoniali al netto dei decrementi.

La legge di bilancio 2020 fissa poi la misura del rendimento nozionale dello stesso capitale proprio all’1,3%, con una riduzione quindi di 0,2 punti percentuali rispetto all’ultima misura dell’1,5%. Si tratta di un’ulteriore riduzione nei tassi di rendimento nozionale rispetto al livello massimo del 4,75% in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Tornano altresì applicabili le fattispecie che comportano una riduzione del capitale proprio rilevante ai fini ACE. Al riguardo, la disciplina originaria prevedeva due tipologie di riduzione della base ACE: *i*) le ordinarie variazioni in diminuzione del capitale proprio (riduzioni del patrimonio netto, con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di azienda o di rami di azienda); *ii*) le fattispecie antielusive disciplinate dall’art. 10 del Decreto attuativo del 3 agosto 2017 (conferimenti in denaro in favore di società del gruppo, corrispettivi per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo, corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo, incremento – rispetto a quelli risultanti al 31 dicembre 2010 – dei crediti di finanziamento). (WR)

“La nuova disciplina della deducibilità di interessi passivi e oneri finanziari dal reddito d’impresa dei soggetti IRES e possibili effetti in ambito valutativo” di M. NASTRI, M. PIAZZA e M. VOLANTE, in La gest. Straord. Impr.6/2019, pag. 36.

L’articolo esamina la disciplina della deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari, contenuta nell’art. 96 del TUIR, interamente riscritta dall’art. 1 comma 1, del D.Lgs. 29.11.2018 n. 142, che ha recepito nel nostro ordinamento l’art. 4 della Direttiva UE 2016/1164 (ATAD), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, mettendo in particolare evidenza le novità rispetto alla disciplina applicabile in precedenza.

Individuazione degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati cui si applica l’art. 96 del TUIR

Per applicare l’art. 96 del TUIR occorre che la qualificazione (contabile) dei componenti negativi come interessi passivi sia confermata (*rectius* non disattesa) dalle disposizioni emanate al fine di disciplinare i profili fiscali dei principi contabili pubblicati, a seconda dei casi, dallo IASB o dall’OIC. In sintesi, i componenti negativi devono qualificarsi come interessi passivi sotto un duplice profilo: contabile e fiscale (nel senso sopra delineato). Tale duplice qualificazione costituisce un requisito necessario, ma non sufficiente, per applicare l’art. 96 del TUIR: occorre che gli interessi passivi derivino, indifferentemente, da un’operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria oppure da un rapporto contrattuale che, pur non avendo causa finanziaria, contenga comunque una componente di finanziamento significativa.

Rispetto al passato, assumono rilevanza, ai fini dell'art. 96 del TUIR, i rapporti contrattuali che, pur non avendo causa finanziaria, contengono comunque una componente di finanziamento significativa e gli interessi passivi inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (interessi capitalizzati). Come chiarito nella relazione illustrativa del D.Lgs. 142/2018, "ciò comporterà la verifica della deducibilità di tali interessi nell'anno in cui sono rilevati contabilmente e capitalizzati, con conseguente eventuale loro indeducibilità totale o parziale, fermo restando il riconoscimento integrale, ai fini fiscali, del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata operata la capitalizzazione".

Sotto un diverso profilo, assumono rilevanza come interessi passivi anche gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all'erogante. Ciò vale indipendentemente dalla classificazione contabile di tali oneri.

Determinazione degli interessi passivi deducibili

Rispetto al "meccanismo" che si applicava in passato, la principale novità è costituita dal fatto che assumono rilevanza, nel senso che consentono di dedurre gli interessi passivi di un dato periodo d'imposta, gli interessi attivi riportati da periodi d'imposta precedenti.

Le restanti novità derivano non tanto dalla struttura del meccanismo, rimasta per il resto invariata, quanto dalle modalità con cui devono essere determinate le grandezze che entrano in tale meccanismo: interessi passivi, interessi attivi e ROL.

Per quanto riguarda gli interessi passivi, è stato già rilevato come, rispetto al passato, assumano rilevanza gli interessi passivi inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (interessi capitalizzati). In altri termini, la deducibilità o meno, totale o parziale, degli interessi capitalizzati deve essere valutata nel periodo d'imposta in cui tali interessi sono stati contabilizzati, anche se essi, di fatto, non hanno concorso a formare il risultato di tale periodo (come interessi passivi), in quanto capitalizzati; in ogni caso, a prescindere dal fatto che gli interessi capitalizzati siano risultati o meno, in tutto o in parte, indeducibili nel periodo d'imposta in esame, il costo dei beni, incrementato a seguito della capitalizzazione di tali interessi, si considera fiscalmente riconosciuto, con la conseguenza che, per esempio, gli interessi capitalizzati concorrono a generare maggiori quote di ammortamento del costo di tali beni, fiscalmente deducibili.

Determinazione del risultato operativo lordo della gestione caratteristica

Rispetto al passato:

- non è più prevista l'esclusione dal ROL dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, i quali, pertanto, d'ora in poi concorrono a formare il ROL;
- le voci contabili che rilevano ai fini della determinazione del ROL devono essere assunte nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito d'impresa, anziché nella misura risultante dal Conto economico.

Per quanto riguarda la seconda delle due novità sopra elencate (passaggio dal "ROL contabile" al "ROL fiscale"), viene evidenziato che le voci rilevanti ai fini della determinazione del ROL sono ancora individuate sulla base della loro classificazione (contabile) all'interno del Conto economico ma, a differenza del passato, tali voci rilevano in base al loro valore fiscale.

Risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportabile a nuovo

Nel caso in cui, in un determinato periodo d'imposta, il 30% del ROL ecceda la somma delle seguenti grandezze:

- interessi passivi di competenza del periodo d'imposta eccedenti rispetto agli interessi attivi;
 - interessi passivi riportati da periodi d'imposta precedenti,
- gli interessi passivi (sia di competenza del periodo d'imposta sia riportati da periodi d'imposta precedenti) sono interamente deducibili e la quota eccedente del ROL può essere riportata nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto. La previsione di un limite temporale (quinto periodo d'imposta successivo) alla possibilità di riportare a nuovo la quota di ROL eccedente costituisce una novità rispetto al passato. In precedenza, la quota di ROL eccedente era riportabile in avanti indefinitamente, senza alcun limite temporale.

Interessi passivi riportabili a nuovo

Da quanto detto emerge che gli interessi passivi di un determinato periodo d'imposta possono risultare, in tutto o in parte, indeducibili in tale periodo d'imposta. In tal caso, gli interessi passivi del periodo d'imposta in esame, in misura pari all'importo che risulta indeducibile in tale periodo d'imposta, sono deducibili dal reddito dei periodi d'imposta successivi, fino a un ammontare pari all'eventuale differenza positiva tra le seguenti grandezze:

- somma degli interessi attivi e del 30% del ROL;
- interessi passivi di competenza del periodo d'imposta.

Come in passato, l'eccedenza di interessi passivi può essere riportata nei periodi d'imposta successivi senza limiti temporali, cioè indefinitamente.

Individuazione degli interessi attivi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 96 del TUIR

Rispetto al passato, gli interessi attivi, individuati come sopra, assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili. Come chiarito nella relazione illustrativa del D.Lgs. 142/2018, "Si pensi, ad esempio, alle obbligazioni partecipative o agli strumenti finanziari simili remunerati in parte mediante corresponsione di interessi e in parte con utili. Questi ultimi potrebbero, per effetto dell'articolo 89, commi 3-bis e 3-ter, del TUIR, fruire dell'esclusione da imposizione applicabile ai dividendi con conseguente irrilevanza, ai fini della norma, della parte di utile esclusa da imposizione". Sotto un diverso profilo, simmetricamente a quanto già visto in relazione agli interessi passivi, assumono rilevanza come interessi attivi anche i proventi che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all'erogante. Ciò vale indipendentemente dalla classificazione contabile di tali proventi.

Infine, una regola specifica è prevista per i soggetti operanti con la pubblica amministrazione: si considerano interessi attivi gli interessi legali di mora calcolati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002.

Interessi attivi riportabili a nuovo

Nel caso in cui gli interessi attivi di un determinato periodo d'imposta eccedano la somma tra le seguenti grandezze:

- interessi passivi di competenza del periodo d'imposta;
- interessi passivi riportati da periodi d'imposta precedenti,

gli interessi passivi (sia di competenza del periodo d'imposta sia riportati da periodi d'imposta precedenti) sono interamente deducibili e gli interessi attivi eccedenti possono essere riportati nei periodi d'imposta successivi. Come già osservato, la possibilità di riportare a nuovo gli interessi attivi costituisce una novità rispetto al passato. Analogamente a quanto previsto per l'eccedenza di interessi passivi, gli interessi attivi eccedenti possono essere riportati nei periodi d'imposta successivi senza limiti temporali.

Nell'articolo in esame viene sviluppato un interessante esempio di applicazione della nuova disciplina.

Partecipazione al consolidato nazionale

In caso di partecipazione al consolidato nazionale, l'eventuale eccedenza di interessi passivi che si è generata in capo a un soggetto (esclusa quella generatasi in periodi d'imposta anteriori all'ingresso nel consolidato) è deducibile dal reddito consolidato, se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti allo stesso consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, alternativamente o cumulativamente:

- una quota eccedente di ROL, sia del medesimo periodo d'imposta sia riportata da periodi d'imposta precedenti, a condizione che, in questo secondo caso, si tratti di periodi d'imposta non anteriori all'ingresso nel consolidato;
- un'eccedenza di interessi attivi, sia del medesimo periodo d'imposta sia riportata da periodi d'imposta precedenti, purché non anteriori all'ingresso nel consolidato 28.

Rispetto al passato, è possibile - all'interno del consolidato nazionale - compensare l'eccedenza di interessi passivi di un soggetto con gli interessi attivi eccedenti di un altro soggetto. Tale possibilità si aggiunge a quella originaria, che permane, secondo cui l'eccedenza di interessi passivi di un soggetto è compensabile con il 30% del ROL eccedente di un altro soggetto.

Passaggio dal vecchio al nuovo regime e disposizioni transitorie

La nuova disciplina si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, quindi, in generale, dal 2019 in caso di esercizio sociale coincidente con l'anno

solare. Il passaggio dal vecchio al nuovo regime è disciplinato da specifiche disposizioni transitorie. Tali disposizioni sono volte a disciplinare la sorte di ciò che si "eredita" dal vecchio regime (eccedenza di interessi passivi e 30% del ROL contabile eccedente) ed in particolare per effetto del passaggio dal ROL contabile al ROL fiscale.

In merito al 30% del ROL contabile eccedente risultante al 31 dicembre 2018, esso può essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi per consentire la deduzione di interessi passivi sostenuti in relazione a prestiti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- sono stati stipulati prima del 17 giugno 2016; e
- la durata o l'importo di tali prestiti non sono stati modificati successivamente a (*rectius* a decorrere da) tale data a seguito di variazioni contrattuali.

La disposizione transitoria è volta anche ad evitare che le voci, che hanno già concorso a determinare il ROL contabile, possano assumere nuovamente rilevanza, in sede di determinazione del ROL fiscale (con una evidente duplicazione distorsiva), come avverrebbe, a regime, in base al nuovo art. 96 del TUIR, se tale disposizione transitoria non fosse presente.

I riflessi della deducibilità degli oneri finanziari sul valore d'impresa

Come è noto, nel rispetto di alcuni limiti, il debito crea valore per l'impresa.

Viene sviluppata un'esemplificazione in applicazione della metodologia nota in letteratura come *Adjusted Present Value* (APV); tale metodologia consiste in un procedimento volto a valutare separatamente i benefici fiscali derivanti, per quanto qui interessa, dalla deducibilità fiscale degli interessi passivi dal valore *unlevered* dell'impresa oggetto di valutazione.

Dall'esemplificazione (che si omette), gli AA., posto che ogni situazione costituisce un caso a sé, evidenziano che il passaggio dal vecchio al nuovo art. 96 del TUIR, a parità di interessi passivi netti deducibili nel periodo considerato, comporta una diversa distribuzione nel tempo di tali interessi, anticipando la loro deducibilità in caso di incremento del ROL di riferimento per effetto di costi indeducibili. L'effetto contrario (posticipazione della deducibilità degli interessi passivi netti, se del caso accompagnata dalla riduzione dell'ammontare deducibile) si verifica in presenza di una riduzione del ROL fiscale rispetto al corrispondente ROL contabile. Tale circostanza può verificarsi nel caso in cui il contribuente abbia beneficiato del *Patent box*, considerato che, in questo caso, il reddito escluso da imposizione corrispondente alle voci da computarsi ai fini del calcolo del ROL riduce il ROL fiscale. Il tutto con effetto sul valore dello scudo fiscale del debito e, in definitiva, sul valore del capitale del soggetto. Effetto che cresce all'aumentare del tasso di attualizzazione. (GDA)

Prassi Amministrativa

IRES – ACE – Derivati di copertura.

Interpello Agenzia delle entrate 21 settembre 2018, n. 956-55/2018, nel sito web www.eutekne.it.

Il parere riguarda l'interpretazione della disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) con particolare riferimento alla disposizione di cui all'art. 5, comma 8, lett. a), del DM 3 agosto 2017, la quale dispone, tra l'altro, l'irrilevanza – ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui alla lettera b) del comma 2 – delle riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati.

In particolare, si chiede di confermare che l'importo da sterilizzare sia pari alla somma algebrica (se positiva) delle plusvalenze e delle minusvalenze da valutazione rilevante "sull'intero portafoglio".

Sia con riferimento ai derivati di negoziazione, che ai derivati di copertura di *fair value hedge*, nei principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità non si rinvencono precise indicazioni in merito alla circostanza che la riserva di utili derivanti dalla loro valutazione al *fair value* debba essere determinata come somma algebrica delle plus/minusvalutazioni di tutti i detti derivati o se debba essere formata solo da quelli che presentano plusvalutazioni.

In assenza di indicazioni contabili l'Agenzia ritiene – sia per quanto riguarda i derivati di negoziazione che per le operazioni di copertura di *fair value* – di poter fare riferimento alla

“valutazione netta” degli strumenti finanziari derivati al fine di determinare l’utile non rilevante come variazione positiva di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), DM 3 agosto 2017.

L’interpretazione fornita trova applicazione anche per i soggetti IAS.

IRES – Fusione in entrata di società residente in Stati o territori inclusi nella lista di cui all’art. 11, comma 4, lett c), del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 – Determinazione dei valori in ingresso ex art. 166-bis TUIR, nella formulazione in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (cc.dd. Paesi *white list*)

Ris. Agenzia delle entrate 5 novembre 2019, n. 92/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Per la determinazione dei valori di ingresso ex art. 166-bis nella versione ante ATAD si deve far riferimento al valore normale (ex art. 9 TUIR) e non è riconosciuta la rilevanza fiscale dell’avviamento autoprodotta all’estero.

L’interpello riguarda una fusione per incorporazione in entrata da paese *white list* perfezionatasi nel 2018.

Con riferimento a tali soggetti, le attività e passività in ingresso sono valorizzate ai fini fiscali sulla base del relativo valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

Con riferimento al concetto di trasferimento, il predetto criterio del valore normale trova applicazione anche laddove detto trasferimento nel territorio dello Stato si verifichi “a seguito e per effetto di una fusione con una società italiana” e opera a prescindere dal pagamento di una *exit tax* nello Stato di “uscita”.

Il valore normale è il criterio di misurazione prescelto dall’art. 166-bis del TUIR la cui ratio è evitare che plusvalori o minusvalori dei beni maturati interamente all’estero influiscano sulla determinazione del reddito imponibile in Italia.

Il menzionato parametro del valore normale, peraltro, deve considerarsi inderogabile.

Corollario di ciò è l’impossibilità di riconoscere automaticamente, ai fini della valorizzazione degli *asset* in entrata, il valore ad essi attribuito nel paese di provenienza in sede di determinazione di una eventuale *exit tax* ivi dovuta ed anche di recepire autonomamente i valori correnti determinati nello Stato di uscita secondo criteri locali, ancorché risultanti da una perizia di stima ivi redatta.

Da ciò deriva che non è possibile affermare in linea di principio che il valore normale degli *asset*, coincide sempre col valore attribuito in sede di applicazione della *exit tax* dovuta nel paese di provenienza.

Circa la rilevanza fiscale dell’avviamento, l’Agenzia sottolinea che il riferimento a tale posta è contenuto nel comma 4 a seguito delle modifiche apportate dall’ATAD. Di conseguenza, nella formulazione precedente dell’art. 166-bis non è fiscalmente rilevante l’avviamento autoprodotta all’estero, poiché lo stesso emergerebbe nel bilancio dell’incorporante e non sarebbe dunque riconducibile alle attività e passività del soggetto che trasferisce la residenza. Per le operazioni fino al 2018, quindi, l’avviamento non ha rilevanza a prescindere dal fatto che ci sia stato assoggettamento a *exit tax*.

IRES – Scissione retrodatata – Chiusura anticipata dell’esercizio sociale – Interruzione della tassazione di gruppo – Esclusione.

Interpello Agenzia delle entrate 11 novembre 2019, nel sito web www.eutekne.it.

L’Agenzia ha chiarito che la chiusura anticipata dell’esercizio sociale preordinata alla realizzazione di una scissione totale retrodatata non comporta l’interruzione del consolidato fiscale.

La chiusura anticipata dell’esercizio sociale della società istante non comporta il venir meno dell’opzione esercitata per la tassazione di gruppo, trattandosi di vicenda funzionale alla successiva scissione e come tale riconducibile, in via sostanziale, allo spirito della disposizione prevista dall’art. 119, comma 2, del TUIR.

Per effetto della scissione il consolidato proseguirà tra la consolidante e le beneficiarie della scissione in oggetto, in presenza di tutti i requisiti minimi previsti dalla disciplina del consolidato.

IRES – Consolidato fiscale – Regime opzionale di tassazione di gruppo ai fini IRES – Opzione tardiva esercitata con dichiarazione tardiva.

Risp. Agenzia delle entrate 15 novembre 2019, n. 488, nel sito web www.agenziaentrate.it.

È valida l'opzione per il consolidato fiscale esercitata mediante la presentazione di dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni dalla scadenza originaria) oppure attraverso una dichiarazione rettificativa presentata entro i termini previsti della dichiarazione tardiva.

IRES – Fusione – Riporto delle perdite.

Risp. Agenzia delle entrate 13 dicembre 2019, n. 527, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Per il riporto di perdite nelle fusioni, il limite del patrimonio netto è disapplicabile e quindi le perdite fiscali possono essere riportate in avanti anche in presenza di un patrimonio netto incapiente, purché il valore effettivo della società è superiore al vantaggio fiscale derivante dalle perdite ed è altresì superato il *test* di vitalità.

IRES – Disapplicazione limite del riporto delle perdite fiscali pregresse.

Risp. Agenzia delle entrate 16 dicembre 2019, n. 529, nel sito web www.agenziaentrate.it.

In via preliminare, l'Agenzia evidenzia come la *ratio* delle limitazioni poste dall'art. 172, comma 7, del TUIR sia di contrastare il c.d. "commercio di bare fiscali", mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa.

Detta disposizione richiede inoltre che la società, la cui perdita si vuole riportare, sia operativa, negando, in sostanza, il diritto al riporto delle perdite se non esiste più l'attività economica cui tali perdite si riferiscono.

In un'ottica antielusiva, i requisiti minimi di vitalità economica debbono sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione, bensì devono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene attuata.

L'Agenzia delle entrate è intervenuta sulla possibilità di disapplicare le limitazioni previste dall'art. 172, comma 7 del TUIR in caso di fusione per incorporazione in cui la società incorporante possiede un patrimonio netto inferiore a quello utile per la compensazione delle eccedenze, ma non sembra subir alcun depotenziamento dal punto di vista economico e patrimoniale e la società incorporata non supera il c.d. "test di vitalità", ma le perdite derivano da un accordo transattivo anteriore all'operazione.

Nel caso di specie, non trova applicazione l'art. 84, comma 3 del TUIR, avendo efficacia ai fini delle imposte sui redditi nel periodo d'imposta 2018 sia l'acquisizione di partecipazioni sia la fusione, ma rileva la sola norma sulle fusioni.

Passando alle società coinvolte nell'operazione, l'incorporante supera il c.d. "test di vitalità" sia relativamente all'esercizio antecedente quello di efficacia giuridica della fusione che relativamente al periodo "interinale". Tuttavia, dalla situazione patrimoniale risulta un ammontare di patrimonio netto inferiore all'ammontare delle perdite fiscali pregresse, degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE dell'incorporante. Sul presupposto che l'attività di impresa svolta dalla società incorporante non sembra subire alcun depotenziamento, l'Agenzia delle Entrate ha espresso parere positivo alla disapplicazione dell'art. 172, comma 7, del TUIR limitatamente alle perdite dell'incorporante.

Riguardo alla società incorporata, il test di vitalità risulta disatteso. L'Agenzia delle entrate, pur valorizzando il fatto che le perdite di cui è chiesta la disapplicazione sono quelle sofferte a seguito da una transazione precedente all'operazione, ritiene che l'istanza di interpello relativamente alle perdite dell'incorporata sia inammissibile, non essendo stato possibile verificare fatti e circostanze che hanno determinato l'emersione di tali perdite e, di conseguenza, non essendo chiaro se le stesse siano deducibili dalla determinazione del reddito d'impresa della società incorporata,

trattandosi di perdite non derivanti dall'ordinaria attività svolta dalla stessa che negli anni ha generato i ricavi.

Giurisprudenza

Corte Costituzionale

IRES – Addizionale per banche e assicurazioni – Art. 2, comma 2, DL 133/2013 – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza.

Corte Cost. 23 dicembre 2019, n. 288, nel sito web www.eutekne.it.

La Corte Costituzionale ha giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'addizionale IRES dell'8,5% per banche e assicurazioni, prevista, per il solo 2013, dall'art. 2, comma 2 del D.L. n. 133/2013 (conv. L. n. 5/2014).

Tra l'altro, la Consulta ha escluso che, con questo prelievo fiscale, straordinario e temporaneo, il legislatore sia sconfinato nell'arbitrarietà dell'imposizione.

Corte di Cassazione

IRES – Dividendi – Società-madre italiana e società-figlia tedesca – Convenzione tra Italia e Germania – Prevalenza sull'art. 89, comma 2, TUIR – Esclusione totale dei dividendi percepiti dalla società-madre italiana – Configurabilità.

Cass., sez. trib. 14 novembre 2019, n. 29635, ne Il fisco 47-48/2019, pag. 4580.

In materia di imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra gli Stati prevalgono, attese la specialità e la *ratio* di evitare fenomeni di doppia imposizione, su quelle interne. Pertanto, in materia di dividendi distribuiti da una società controllata tedesca ad una società controllante italiana, l'esclusione convenzionale dalla base imponibile disposta dall'art. 24, par. 2, capoverso b), della Convenzione tra Italia e Germania, ratificata dalla Legge n. 459/1992, prevale sulla residuale imposizione in Italia sul 5% dei dividendi distribuiti alla società controllante residente in Italia, prevista dall'art. 89, comma 2, del TUIR.

REDDITI DI CAPITALE

Dottrina

“Piani di risparmio a lungo termine: rimossi i vincoli di investimento introdotti con la legge di bilancio 2019”, di M. PIAZZA e R. TORRE, ne Il fisco n. 3/2020, pag. 221.

L'articolo in rassegna descrive le motivazioni che hanno indotto il legislatore a modificare la disciplina dei PIR con l'art. 13-*bis* del D.L. n. 124 del 2019, con effetti per i PIR sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2020.

Infatti, le precedenti modifiche alla disciplina dei PIR (introdotta con l'art. 1, commi da 100 a 114, della L. n. 232/2016) recate dall'art. 1, commi da 211 a 205, della L. n. 145/2018 – che, peraltro, continuano ad applicarsi ai PIR sottoscritti dal 1° gennaio 2019 – avevano posto rilevanti vincoli per la quota “non libera” dei Piani, cioè quella del 70% da investire in strumenti finanziari emessi da imprese residenti o stabilite in Italia, rendendo di fatto impossibile la loro realizzazione mediante l'investimento in OICVM “*compliant*”.

In particolare, relativamente alla quota non inferiore al 70% del patrimonio oggetto del piano, almeno il 5% doveva investirsi in quote o azioni di fondi per il *venture capital*, istituiti in Stati unionali o SEE ed almeno un altro 5% in strumenti finanziari emessi da PMI ed ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione; infine, almeno il 30% doveva investirsi in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB o in equivalenti indici. Ciò era incompatibile con le norme regolamentari degli OICVM, che richiedono che gli investimenti sottostanti siano liquidi, negoziabili, valutabili e "trasparenti" nell'informazione resa agli investitori, suscitando la reazione del settore e delle relative Autorità.

Con le nuove norme, in sostanza, viene mantenuto fermo il limite delle risorse complessive vincolate (70%) ma scende dal 30 al 25% la percentuale da investire in imprese che non compongono l'indice FTSE MIB e viene introdotto un nuovo vincolo del 5% del patrimonio destinato alle imprese NO FTSEMIB e MID CAP. (NM)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Redditi di capitale – Dividendi – Dividendi percepiti da una società controllata residente in Italia – Esenzione.

Cass., sez. trib. 20 novembre 2019, n. 30140, nel sito web www.eutekne.it.

I giudici ribadiscono che le Convenzioni, una volta recepite nel nostro ordinamento con legge di ratifica, acquistano valore di fonte primaria ai sensi degli artt. 10 e 117 della Costituzione, nonché in materia tributaria, dell'art. 75 del DPR 600/73. Tali norme affermano il principio che le Convenzioni, così come le altre norme pattizie internazionali, prevalgono sulle corrispondenti norme interne e ciò, anche in materia di imposte sul reddito, al fine di eliminare i fenomeni di doppia imposizione.

Pertanto, nel caso di specie, l'esclusione convenzionale dalla base imponibile disposta dall'art. 24, par. 2, lett *b*), della Convenzione Italia-Germania prevale sull'imposizione del 5% dei dividendi distribuiti alla controllata residente in Italia prevista dall'art. 89 comma 2 del TUIR.

Tale impostazione, non viene meno per effetto dell'introduzione della direttiva "madri figlia" (posteriore al Trattato bilaterale con la Germania), posto che la stessa disposizione comunitaria lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi.

Ne consegue che nei casi in cui una Convenzione internazionale preveda, quale metodo per eliminare la doppia imposizione, l'esenzione in Italia, quale Stato di residenza, del reddito prodotto all'estero, è corretto non dichiarare né assoggettare a tassazione tale reddito in Italia; ciò anche nell'ipotesi in cui il reddito estero non abbia subito alcuna tassazione in uscita.

REDDITI DI IMPRESA

Dottrina

"Le *put option* su azioni proprie alla prova del principio di derivazione rafforzata", di A. GARCEA, in Corr.Trib., n. 12/2019, pag.1044.

In base ai principi contabili internazionali quando le azioni emesse sono redimibili per scelta del socio per un corrispettivo fisso ad una data futura sulla base di una opzione *put*, l'impresa emittente deve iscrivere una passività pari al valore attuale dell'importo da corrispondere al socio in sede di esercizio dell'opzione e rilevare gli interessi passivi con il metodo del costo ammortizzato (cfr. §23, IFRS 32). Alla data di scadenza dell'opzione si possono verificare due

ipotesi: 1) il diritto alla rivendita non viene esercitato, l'importo della passività comprensiva degli interessi contabilizzati *medio tempore* viene riclassificata a patrimonio netto; 2) l'opzione viene esercitata, in questo caso la passività viene estinta con il pagamento.

In alternativa può accadere che l'impresa emittente conceda al sottoscrittore un'opzione *put* per il riacquisto delle proprie azioni per un corrispettivo non predeterminato e pari, ad esempio, al *fair value* delle azioni. Sempre in base allo IAS 32, la società emittente deve rilevare una passività di ammontare corrispondente al *fair value* dell'importo dovuto in caso di esercizio del diritto. Il valore della passività viene poi aggiornato al termine di ciascun esercizio imputando le variazioni di *fair value* a conto economico. Al momento della scadenza della *put*, se l'opzione viene esercitata si procede all'estinzione della passività con l'impiego di disponibilità liquide mentre, nell'ipotesi di mancato esercizio, il *fair value* della passività viene imputato ad incremento del patrimonio netto. La logica sottostante a tale modalità di contabilizzazione risiede nella circostanza che in base a questa opzione le risorse finanziarie raccolte al momento dell'emissione delle azioni devono intendersi soggette ad un obbligo di restituzione. L'A. sottolinea che siamo di fronte ad una declinazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma che, al di là del dato formale della sottoscrizione di strumenti rappresentativi del capitale proprio, valorizza il fatto che fino a quando la *put* non è scaduta, la liquidità ricevuta dalla società emittente è disponibile in via temporanea e, quindi, non è possibile considerarla equivalente all'*equity*.

Sotto il profilo fiscale, la questione interpretativa che si pone è se la rappresentazione contabile delle azioni proprie emesse con il corredo di una opzione *put* come passività finanziaria, con i relativi componenti reddituali, possa venire ad assumere una rilevanza fiscale.

Secondo un approccio tradizionale l'emissione di azioni proprie associata all'obbligo di riacquisto delle medesime azioni ad una certa data – su opzione del sottoscrittore – è una opzione avente ad oggetto strumenti rappresentativi del capitale proprio della società emittente. Per le operazioni in parola, l'art. 3 del D.M. n. 48/2009 fa salva la valenza del principio di derivazione rafforzata e, quindi, la rilevanza dei criteri contabili che, in virtù del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, ricostruiscono la sequenza di atti negoziali come una operazione di finanziamento dalla quale trae origine una passività. Una volta ammesso che la passività finanziaria iscritta in bilancio debba essere assunta in quanto tale anche ai fini fiscali, il riconoscimento o meno dei componenti reddituali rilevati dall'emittente verrebbe a dipendere, secondo l'approccio tradizionale, dall'art. 109, comma 9, del TUIR, e cioè dal fatto che la remunerazione della passività in parola possa ritenersi espressione di una partecipazione agli utili della società emittente.

In base ad un approccio alternativo, invece, non sarebbero applicabili tanto le regole dell'art. 109, comma 9, del TUIR, quanto i criteri di identificazione dell'art. 44 del TUIR, in modo da stabilire se gli strumenti finanziari emessi siano o meno riconducibili al *genus* dei titoli partecipativi e al relativo regime fiscale. A questo assunto di base si associa l'idea che l'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011, nello stabilire che si considerano assimilati ai titoli partecipativi quegli strumenti finanziari che soddisfano i requisiti dell'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR indipendentemente dalla rappresentazione contabile, intenderebbe rivolgersi non soltanto agli strumenti finanziari attivi detenuti dal portatore ma anche a quelli passivi presenti nel bilancio dell'impresa emittente. In quest'ottica, il regime dei componenti reddituali relativi agli strumenti finanziari emessi sarebbe quello degli strumenti partecipativi, in deroga al principio di derivazione rafforzata, ogniqualvolta la remunerazione dello strumento risulti totalmente dipendente dai risultati economici della società emittente. Questo schema di ragionamento sembra aver ispirato l'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello n. 337/2019. Secondo l'Agenzia, le azioni proprie emesse in favore di un investitore e corredate dall'opzione *put* per la rivendita al *fair value*, pur essendo esposte in bilancio come una passività finanziaria, dovrebbero qualificarsi ai fini fiscali come uno strumento di natura partecipativa assimilabile alle azioni, con la conseguenza che le componenti valutative rilevate a conto economico al termine di ciascun esercizio sarebbero fiscalmente irrilevanti e che il maggior valore riconosciuto all'investitore in sede di esercizio *put* risulterebbe indeducibile.

In conclusione, l'A. sostiene che le elaborazioni sviluppate sulla base dell'approccio alternativo descritto sopra non forniscono soluzioni particolarmente persuasive in merito all'inclusione nel perimetro applicativo del principio di derivazione rafforzata delle operazioni di emissione di azioni proprie corredate da opzioni *put* che vengano rappresentate in bilancio come passività finanziarie. Per questo motivo, in mancanza di solidi argomenti, non sembrano esservi validi motivi per abbandonare l'approccio tradizionale, ossia gli schemi logici che, sul versante dell'impresa

emittente, sono incardinati sull'art. 3 del DM n. 48/2009 e, soprattutto, sull'art. 109, comma 9, del TUIR. (WR)

“Cambia ancora la deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali”, di G. GAVELLI, ne Il fisco, 46/2019, p. 4413.

L'A. si occupa delle disposizioni, contenute disegno di legge di bilancio 2020 (poi diventato con alcune modifiche L. n. 160 del 27 dicembre 2019), relative alla disciplina della deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo dei costi sostenuti per l'IMU in relazione ai fabbricati strumentali.

Le nuove disposizioni confermano le percentuali di deducibilità già fissate dal Decreto crescita per i periodi d'imposta dal 2019 al 2021 ma anticipano di un anno (dal 2022 anziché dal 2023) la deducibilità integrale del tributo dal reddito imponibile. Riepilogando, quindi, la percentuale di deducibilità dell'IMU, dal reddito d'impresa e da quello di lavoro autonomo, si attesta al: *i)* 50% per il periodo d'imposta 2019; *ii)* 60% per i periodi d'imposta 2020 e 2021; *iii)* 100% per i periodi d'imposta a decorrere dal 2022.

Resta inalterata, invece, l'integrale indeducibilità del tributo ai fini dell'IRAP.

Gli immobili interessati dall'incremento di deducibilità sono quelli di cui all'art. 43, comma 2, del TUIR, e cioè: *i)* immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore; *ii)* immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato; *iii)* fabbricati concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel Comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi. Deve trattarsi, quindi, di immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte, della professione o dell'impresa e che non siano ad uso promiscuo (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 2014).

Per le imprese si tratta, quindi, degli immobili strumentali per natura o per destinazione, con esclusione, quindi, degli immobili patrimonio e di quelli, merci compresi, dall'art. 85 del TUIR, tra i beni produttivi di ricavi.

L'A. precisa, inoltre, che per gli immobili d'impresa, diversi da quelli detenuti da persone fisiche non imprenditori, non opera in nessun caso il principio espresso dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, in base al quale l'IMU *“sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni locati”*. In altre parole, per imprese e professionisti, il passaggio tra ICI e IMU si è risolto esclusivamente in maggiori versamenti.

Con riferimento al meccanismo applicativo, le regole per la deducibilità dell'IMU devono tener presente vari fattori. La citata Circolare n. 10/2014 ha precisato che costituisce costo (al momento solo parzialmente) deducibile l'IMU di competenza, a condizione che l'imposta sia pagata nel periodo d'imposta (principio di “cassa anomala”), per effetto di quanto previsto dall'art. 99, comma 1, TUIR. In base a tale disposizione la deducibilità deve seguire il “criterio di cassa”, ancorandosi quindi ai versamenti, ma relativamente al tributo di competenza. Di fatto, l'IMU, a differenza dell'IRAP, è un tributo per il quale i versamenti avvengono tutti nell'anno di riferimento, per cui “cassa” e “competenza” tendenzialmente, coincidono.

L'A. sottolinea come questi reiterati interventi del legislatore, tesi ad una deducibilità che a regime sarà integrale, si devono in parte anche alla volontà di disinnescare le possibili conseguenze di un giudizio pendente (e di possibili altri che avrebbero potuto essere sollevati) dinanzi alla Corte Costituzionale sulla questione di legittimità della norma, per effetto dell'ordinanza di rinvio della Commissione Tributaria Provinciale di Parma. Secondo i giudici parmensi la totale/parziale indeducibilità finiva per collidere con il principio di capacità contributiva, in quanto l'imposizione grava su un reddito che è al lordo di una fetta significativa di un costo sicuramente inerente all'attività di impresa o professionale. Al riguardo, viene precisato che la Corte Costituzionale con ordinanza n. 163 del 4 luglio 2019 ha dichiarato inammissibile la questione, non per l'infondatezza della stessa quanto per un mero cavillo di forma. L'A. conclude che, pur col dovuto rispetto dovuto alla Corte, si tratta di un perfetto esempio di “arrampicatura sugli specchi”, al fine di non creare troppo disturbo su una materia che, seppure nell'arco di cinque anni, è destinata a risolversi in

modo naturale, evitando così di innescare una catena di difficile e costose procedure di rimborso. (WR)

“Riflessi fiscali dell’IFRS 16: interessi passivi, variazioni del valore del ROU, componenti non lease ed esenzioni”, di P. LIPARDI e A. TRABUCCHI, in *Corr. Trib.*, 1/2020, p. 17.

Nel presente contributo gli AA. affrontano alcune questioni poste dal nuovo principio contabile internazionale IFRS 16, che assumono un particolare rilievo fiscale. In particolare, vengono trattati i seguenti aspetti: *i)* il regime degli interessi passivi derivanti dalla passività del leasing; *ii)* le disposizioni che regolano le variazioni del valore del ROU; *iii)* il regime delle componenti *non lease* e *iv)* la portata delle esenzioni previste dall’IFRS 16.

Il regime fiscale degli interessi passivi derivanti dalla passività del leasing

Aspetti contabili. Il locatario deve iscrivere nello stato patrimoniale il ROU e la passività del leasing (finanziario o operativo), rilevando a conto economico l’ammortamento del ROU e gli interessi passivi.

Aspetti fiscali. IRES. L’art. 96 del TUIR stabilisce un limite di deducibilità degli interessi passivi ancorato al 30% del ROL della gestione caratteristica, che, in linea generale, si applica alla quota di interessi passivi e oneri finanziari assimilati (pregressi e di periodo) eccedente l’ammontare degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati. Il comma 3 dell’art. 96, come modificato dal cd. Decreto ATAD (D.Lgs. n. 142/2018), precisa che la limitazione opera per gli interessi passivi/attivi e oneri/proventi finanziari assimilati che presentano tre requisiti concorrenti: *i)* sono qualificati come tali in base ai principi contabili di riferimento; *ii)* la qualificazione contabile è recepita dalla normativa che disciplina i profili fiscali derivanti dall’applicazione dei principi contabili OIC e IAS/IFRS; *iii)* derivano da una operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa. A tal proposito, in dottrina si è posto il dubbio se gli interessi passivi rilevati sulla base dell’IFRS 16, nel caso di locazione operativa e di *long term rent*, rientrino nell’ambito applicativo del citato art. 96. Si sono affrontate due tesi contrapposte. Secondo la prima tesi, sostenuta anche nella ns. Circolare n. 3/2019, nelle fattispecie in esame non vi sarebbe alcuna componente finanziaria significativa; ciò in quanto il canone di locazione rappresenterebbe soltanto il corrispettivo per l’uso dell’attività sottostante correlato temporalmente con detto uso; sicché non sarebbe ravvisabile alcuna anticipazione temporale della messa a disposizione dell’asset rispetto al pagamento del corrispettivo. La seconda tesi, invece, sostiene che proprio la rappresentazione dell’IFRS 16 – nella parte in cui qualifica per il locatario tutte le operazioni di *leasing* come finanziamenti connessi all’acquisizione del ROU – farebbe emergere componenti di finanziamento in senso sostanziale da sottoporre ai limiti di deducibilità previsti dall’art. 96. Gli AA. concordano sul fatto che lo stesso tenore letterale della norma, che fa riferimento alla “componente di finanziamento significativa”, offre il fianco a questo genere di dubbi anche perché di tale circostanza non c’è evidenza esplicita nell’IFRS 16. Secondo gli AA., però, al tempo stesso, sembra lecito ritenere che la significatività della componente di finanziamento nei leasing operativi venga assunta come in *re ipsa* dal principio IFRS 16 per tutti i contratti che rispondono alle condizioni per rendere applicabile il principio stesso, senza che a tal fine sia necessario (né possibile) svolgere ulteriori valutazioni. Gli AA. ritengono preferibile la seconda tesi, con la conseguenza che le limitazioni alla deduzione previste dall’art. 96 del TUIR, dovrebbero rendersi applicabili anche agli interessi rilevati in base all’IFRS 16 tanto nelle ipotesi di locazione operativa quanto in quelle cd. *long term rent*.

Aspetti fiscali. IRAP. Una problematica IRAP si pone con riferimento ai soggetti finanziati rientranti nel perimetro applicativo dell’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 e, in particolare, per le banche e gli altri enti finanziari, i quali, pur includendo gli interessi attivi/passivi nel margine di intermediazione rilevanti ai fini del tributo regionale, sono tuttavia tenuti, a norma dell’art. 6, comma 8, ad escludere la deducibilità della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto. Si dovrebbe ritenere che l’art. 6, comma 8, debba continuare ad applicarsi ai soli *leasing finanziari*, cioè sul presupposto che l’art. 6 costituisca una norma che opera una deroga al regime di “presa diretta” dell’IRAP dal bilancio, ma anche dalla circostanza che la stessa norma pone esplicito riguardo alla quota interessi desunta dal contratto. Il riferimento, infatti, agli interessi passivi desunti dal contratto esclude dall’ambito applicativo della norma i contratti di locazione

operativa, locazione semplice o noleggio, che non identificano la componente interessi passivi come elemento del contratto ⁽⁸⁾.

Le variazioni del valore del ROU

Aspetti contabili. Il locatario che adotta il modello del costo deve rettificare il valore del ROU per tener conto delle eventuali rideterminazioni di valore della passività ovvero delle modifiche del leasing. Nei casi in cui viene riquantificato il valore della passività, il locatario deve corrispondentemente rideterminare il valore del ROU. Nel caso in cui il valore della riduzione della passività è di ammontare superiore al valore residuo del ROU iscritto in bilancio (ovvero il valore del ROU è pari a zero per effetto di una precedente riduzione della passività), il locatario deve rilevare un componente positivo di reddito a conto economico. Nel caso, invece, di una modifica del leasing che non è contabilizzata come un nuovo leasing separato, è necessario rideterminare la passività aggiornando i pagamenti dovuti utilizzando un tasso di attualizzazione rivisto, nonché modificare il valore del ROU secondo certe regole particolari.

Aspetti fiscali. L'art. 1, comma 3, del Decreto IFRS 16 attribuisce rilievo, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, alle "modifiche successive del valore del ROU rilevate in bilancio, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 2, comma 1" (svalutazioni da impairment di cui al § 33 dell'IFRS 16 e svalutazioni o rivalutazioni determinate dall'applicazione del *revaluation model* di cui al § 35 dell'IFRS 16). La portata dell'art. 1, comma 3, dovrebbe essere riferita a tutte le variazioni del ROU, ad eccezione di quelle previste dall'art. 2, comma 1, vale a dire sia a quelle derivanti da una "riquantificazione" della passività sia alle modifiche del leasing. La relazione al Decreto IFRS 16, partendo dall'assunto che le variazioni della passività finanziaria rilevi fiscalmente, ex art. 2 del Decreto 8 giugno 2011, afferma che anche la corrispondente variazione del ROU assume rilevanza fiscale determinando i) l'emersione di un componente negativo o positivo di reddito e di valore della produzione e ii) la conseguente modificazione del costo ammortizzabile del ROU.

La separazione delle componenti non lease

Aspetti contabili. L'IFRS 16 stabilisce che, se un contratto contiene una o più componenti che soddisfano la definizione di *leasing* (cd. componenti *lease*) e componenti che non soddisfano la definizione di *leasing* (cd. componenti non *lease*), il locatario deve ripartire sulla base del relativo prezzo a se stante il corrispettivo del contratto tra le componenti *lease* e quelle non *lease*. Lo stesso principio offre un espediente pratico che consente, per ogni classe di attività sottostante, di non separare le componenti *lease* e *non lease*, contabilizzandole entrambe come un'unica componente di *lease*.

Aspetti fiscali. La scelta di separare le componenti non *lease* ovvero di avvalersi dell'espediente pratico dovrebbe essere riconosciuta ai sensi dell'art. 83 del TUIR, in quanto attinente ai profili qualificatori individuati dall'IFRS 16. In pratica, se non vengono separate, le componenti non *lease* sono soggette al regime fiscale del ROU mentre se separate, sono deducibili sulla base della loro natura, salvo l'applicazione di specifici limiti di deducibilità.

Con riferimento alle componenti *non lease* la dottrina si è interrogata sulla sorte dell'IVA indetraibile che, secondo la prassi delle società di revisione, non andrebbe capitalizzata ma spesa a conto economico. La Relazione al Decreto IFRS 16 afferma che l'IVA indetraibile imputata a conto economico è deducibile per derivazione, salvo l'applicazione di limiti specifici, quali, ad esempio, quelli previsti dall'art. 164 del TUIR.

Le esenzioni

Aspetti contabili. In due casi l'IFRS 16 attribuisce al locatario la facoltà di non iscrivere in bilancio il ROU, limitandosi a rilevare il costo operativo nel conto economico a quote costanti lungo la durata del leasing. Si tratta del leasing di breve termine e dei leasing nei quali l'attività sottostante è di modesto valore. In particolare, si definiscono "leasing di breve termine" (*short term lease*) i leasing che alla data di decorrenza hanno una durata pari o inferiore ai dodici mesi e che non prevedono un'opzione di acquisto del bene sottostante. I leasing di modesto valore sono identificati dalla prassi come quelli che hanno come sottostante beni il cui valore non supera 5.000 euro, come, ad esempio, tablet, personal computer, piccolo mobilio da ufficio, telefoni.

Aspetti fiscali. Sotto il profilo fiscale, la possibilità di avvalersi delle esenzioni viene recepita sulla base del principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del TUIR. (WR)

⁸ Cfr. sul punto la ns. Circolare n. 3/2019 e l'intervento di I. GUERCI nell'ambito dell'articolo di M. VIOLA, "L'IFRS 16 trova regole fiscali certe. Ma non tutte!", in *Lease News*, n. 2/2019, pag. 6.

“La fiscalità della FTA degli IAS/IFRS tra neutralità e riallineamento”, di V. RUSSO, in La gest Straord. Impr. 6/2019, p. 77.

La *FTA (First Time Adoption)* degli IAS/IFRS a livello contabile ha importanti riflessi in termini di determinazione della base imponibile IRES ed IRAP sia nell'esercizio di prima applicazione degli standard internazionali sia negli esercizi successivi con riguardo alle operazioni in corso alla data di *FTA*. In questo intervento l'A. esamina le regole fiscali a presidio della *FTA* degli IAS/IFRS che, invariate da più di 10 anni, risultano ispirate ad un generale principio di neutralità finalizzato a evitare fenomeni di tassazione anomala nel cambio di *standard* contabili nella redazione del bilancio di esercizio. Inoltre, viene affrontato il tema delle operazioni pregresse e dell'opzione per il riallineamento dei valori contabili e fiscali di cui all'art. 15 del DL n. 185/2008.

Le regole fiscali della FTA agli IAS/IFRS

Nel 2005, in sede di prima adozione in Bilancio dei principi IAS/IFRS, il legislatore fiscale si era preoccupato di normare gli effetti fiscali della *FTA*, introducendo un regime di neutralità delle rettifiche operate in sede di *FTA* in contropartita alla Riserva di Patrimonio Netto. Nel 2005, tra l'altro, anche l'approccio delle regole fiscali IAS/IFRS a regime era improntato alla neutralità non dovendo – nelle intenzioni del legislatore – la scelta/obbligo di adottare un determinato set di regole contabili influenzare la determinazione del reddito imponibile. In questo scenario, caratterizzato dall'applicazione di regole fiscali volte a sterilizzare anche a regime l'impatto degli IAS/IFRS, il principale fenomeno attenzionato dal legislatore fiscale in sede di *FTA* riguardava l'eliminazione e il ripristino di attivi/passivi in sede di azione degli standard contabili internazionali. Per entrambi i fenomeni descritti la scelta è stata quella di ritenere che ai fini fiscali non assumano rilevanza.

L'approccio del legislatore fiscale, però, è cambiato in poco tempo. Ai fini IRES, infatti, è stato introdotto il principio di “derivazione rafforzata” mentre ai fini IRAP il principio di “presa diretta”. Il mutamento delle regole di rilevanza fiscale a regime del fenomeno IAS/IFRS ha riproposto il tema della gestione della *FTA* che, in questo caso, non derivava dalla prima applicazione dei principi contabili, ma dalla prima applicazione delle “nuove” regole fiscali. La scelta del legislatore è stata quella di operare un netto distinguo tra operazioni già in essere alla data del 1° gennaio 2018 e operazioni iniziate successivamente. Per le prime (cd. operazioni pregresse), l'art. 15, comma 1, del DL n. 185/2008, ha espressamente previsto che: *“continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007”*. L'A. sottolinea che per una corretta gestione della *FTA* degli IAS/IFRS è di fondamentale importanza individuare le cd. operazioni pregresse, distinguendole dalle cd. divergenze strutturali, ossia da quelle divergenze fra valori di bilancio e valori fiscali originate dall'esistenza nel sistema tributario di disallineamenti “strutturali”.

La disciplina descritta trova applicazione anche per la *FTA* degli IAS/IFRS operata successivamente al periodo d'imposta 2008 per effetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.M. n. 48/2009.

In sintesi, vanno gestite in neutralità le operazioni già in essere alla data di transizione agli IAS/IFRS se qualificabili “operazioni pregresse” nell'accezione innanzi ricordata, con la conseguenza che tali operazioni vanno gestite in doppio binario civilistico-fiscale fintantoché non esauriscono i loro effetti reddituali e patrimoniali.

L'opzione per il riallineamento oneroso dei valori

Con lo scopo di evitare la gestione del doppio binario sui disallineamenti emersi in sede di *FTA*, l'art. 15 del DL n. 185/2008 consente di riallineare le differenze fra valori civili e fiscali. Si tratta di una disciplina a carattere oneroso e facoltativo, subordinata, da un lato, al pagamento di un'imposta sostitutiva e, dall'altro, all'esercizio di una specifica opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi. Due sono le modalità di riallineamento: *i)* metodo del saldo globale; *ii)* metodo per singola fattispecie.

Con il metodo del “saldo globale”, il contribuente deve riallineare tutte le divergenze positive e negative, con la conseguenza che se la somma algebrica delle stesse da un risultato: *i)* positivo, il

saldo è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo; ii) negativo, lo stesso concorre per quote costanti alla formazione dell'esercizio in cui è stata esercitata l'opzione e nei successivi fino ad un numero di periodi di imposta pari alla maggiore durata residua delle operazioni oggetto di riallineamento; se tale numero è inferiore a cinque, lo stesso concorre alla determinazione della base imponibile IRES e IRAP nei cinque esercizi successivi.

Con l'opzione per singola fattispecie, invece, è possibile individuare le singole fattispecie da assoggettare a riallineamento, e nel caso in cui emerga un disallineamento netto positivo lo stesso è assoggettato a imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di relative addizionali, del 16% mentre nel caso in cui emerga un disallineamento negativo lo stesso è indeducibile. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 33/2009, il riallineamento può essere effettuato anche nell'ipotesi in cui, in relazione ad una singola fattispecie, emerga un saldo netto pari a zero, come ad esempio nel caso in cui il riallineamento contempli una contestuale modifica di pari importo sia negli elementi patrimoniali dell'attivo che in quelli del passivo.

In conclusione, l'A. evidenzia come la recente evoluzione della prassi contabile nazionale e il "sostanziale" avvicinamento alle regole di contabilizzazione IAS/IFRS possa determinare nella generalità dei casi una riduzione delle operazioni pregresse rendendo indubbiamente più agevole la gestione fiscale della transizione. (WR)

"Il punto sulla *branch exemption*" di D.C. TRIVI e A.L. BONACINA, in Fisc. e comm. int. 1/2020, pag. 15.

L'articolo descrive il sistema *branch exemption* introdotto *sub art.* 168-ter nel TUIR dall'art. 14 del D.Lgs. 147 del 2015, rubricato "Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti".

La norma, applicabile su opzione, si prefigge l'obiettivo di eliminare il problema della doppia imposizione – che normalmente si verifica quando vengono ad incontrarsi diversi regimi impositivi di diversi Paesi – attraverso il meccanismo dell'esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni estere di soggetti residenti in Italia; in tal modo gli utili e le perdite delle stabili organizzazioni estere avvengono, solo ed esclusivamente, nello Stato in cui le stesse sono ubicate.

Con il nuovo istituto, il reddito prodotto all'estero dalla stabile organizzazione non residente, anziché essere tassato in entrambi gli Stati, viene assoggettato ad imposizione, solo ed esclusivamente, nello Stato estero di ubicazione della *branch*, assestando, quindi, il livello di tassazione su quello previsto dallo Stato della fonte. Ciò in deroga all'utilizzo del credito d'imposta.

Ambito di applicazione

L'esercizio dell'opzione per la *branch exemption* è riservato ai soli soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, che detengono all'estero una o più stabili organizzazioni, a condizione che la stabile organizzazione dello Stato estero sia configurabile "ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra quest'ultimo e l'Italia, ove in vigore, ovvero, in mancanza di una Convenzione, dei criteri di configurazione della stabile organizzazione dettati dall'art. 162 del TUIR" (vd. il Provvedimento del 28 agosto 2017 dell'Agenzia delle entrate). Al riguardo il legislatore ha previsto la possibilità di interpellare l'Agenzia delle entrate in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero; ciò in sintonia con i nuovi parametri previsti dall'art. 5 del Mod. di Convenzione OCSE quale strumento preventivo idoneo ad evitare contestazioni postume basate sull'inesistenza di una stabile organizzazione estera.

Il regime della *branch exemption*, come si evince dalla lettura del comma 1, dell'art. 168-ter, è:

(i) totalitario, nel senso che ha effetto nei confronti di tutte le stabili organizzazioni estere esistenti al momento dell'esercizio dell'opzione;

(ii) irrevocabile, ossia una volta esercitata tale scelta è preclusa la possibilità di tornare ad un regime di tassazione ordinario. Con riferimento a tale aspetto l'Agenzia delle entrate (vd. principio di diritto n. 13/2018) si è espressa negativamente in merito alla possibilità di modificare l'opzione BEX *ex tunc* e ripristinare la modalità di tassazione ordinaria degli utili e delle perdite della stabile organizzazione estera. E' stato chiarito che la scelta liberamente esercitata dal contribuente non può essere modificata a seguito di un ripensamento *a posteriori*, sulla base di criteri di

convenienza maturati successivamente, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore”, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

(iii) immediato, in quanto l’opzione deve essere esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione.

Con riguardo a tale aspetto, la casa madre, residente in Italia, qualora intenda esercitare l’opzione, è tenuta a farlo nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui è avvenuta la costituzione della *branch*. Il mancato esercizio dell’opzione nei termini previsti non impedisce in ogni caso all’impresa di accedervi anche successivamente ogni volta che costituisca una nuova stabile organizzazione all’estero (il Provvedimento specifica, al punto 2.1, che la casa madre esercita l’opzione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta di costituzione della *branch*, a partire dal quale è efficace il regime BEX).

Determinazione del reddito della stabile organizzazione

Per i soggetti che:

- non presentano le caratteristiche richieste per l’applicazione della disciplina CFC, di cui all’art. 167 del TUIR;

- ancorché presentino le caratteristiche di cui sopra, possono applicare le esimenti di cui all’art. 167, comma 5, lett. a) e b), e comma 8-ter:

- la prima esimente (art. 167, comma 5, lett. a, del TUIR) richiede che la stabile organizzazione svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento. In tal caso, la casa madre italiana applicherà il regime BEX alla sua stabile organizzazione, ma il partecipante italiano subirà l’integrale tassazione dell’utile distribuito dall’impresa stessa, con il riconoscimento di un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero assolate dalla stabile organizzazione medesima;

- diversamente, la seconda esimente richiede la dimostrazione che, per via dell’esistenza della *branch* estera, non venga conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. In tal caso, l’impresa italiana applicherà il regime BEX alla sua stabile organizzazione ma il partecipante farà concorrere solo parzialmente l’utile alla formazione della base imponibile;

la determinazione del reddito è disposta dal comma 10 dell’art. 168-ter del TUIR secondo cui:

(i) il reddito vada separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell’impresa residente;

(ii) valgano i principi di cui all’art. 152 del TUIR, anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l’impresa e la medesima stabile organizzazione; e che

(iii) si possano applicare alla *branch* estera le disposizioni di cui all’art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 in materia di *transfer pricing*.

Per effetto del rinvio di cui all’art. 152, il reddito della stabile organizzazione esente, è determinato considerando quest’ultima come entità separata ed indipendente, che svolge le stesse od analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati (c.d. *functionally separate entity approach*). Si veda il punto 7.3 del Provvedimento, secondo cui la rilevazione dei fatti di gestione attribuibili alla *branch* avviene sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi in base ai principi contabili applicabili ai soggetti residenti in Italia aventi le medesime caratteristiche della *branch* e il punto 7.4 del Provvedimento specifica che al risultato di gestione “vanno apportate le variazioni in aumento e in diminuzione relative alla singola *branch* previste dalle disposizioni in materia di reddito d’impresa per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ... da indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi dell’impresa nel suo complesso”. Al tal riguardo si veda la risoluzione del 15 gennaio 2018, n. 4/E, che specifica le modalità di dichiarazione dei relativi redditi.

Branch localizzata in Paesi a fiscalità privilegiata

Nel caso in cui la *branch* sia localizzata in Paesi a fiscalità privilegiata e presenti le caratteristiche previste dalla normativa CFC di cui all’art. 167 del TUIR, il comma 3, dell’art. 168-ter specifica che in assenza delle cause esimenti previste dal comma 5, lett. a) e b), e comma 8-ter, dell’art. 167 del TUIR, l’opzione per la BEX non produce alcun effetto, con la conseguenza che non vi sarà alcuna esenzione dei redditi realizzati, volendo evidentemente il legislatore evitare che gli utili vengano “parcheggiati” in strutture prive di un livello di tassazione elevato.

Qualora l’impresa italiana dovesse avere diverse stabili organizzazioni, situate sia in Paesi c.d. *White list* che in Paesi *Black list*, non vien comunque meno la possibilità di optare per il regime BEX. Ciò significa che l’impresa italiana potrà decidere liberamente di adottare il regime BEX per

tutte le *branch* situate in Paesi che consentano l'opzione, e applicare le ordinarie regole di imputazione del reddito (con il riconoscimento del meccanismo del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero) per tutti gli altri casi.

Distribuzione degli utili della branch alla casa madre

La regola generale prevede che gli utili e le perdite provenienti dalle stabili organizzazioni, incluse nel perimetro di esenzione, non concorrano alla determinazione del reddito imponibile della casa madre, possono essere "distribuiti" alla casa madre mediante riduzione del suo fondo di dotazione. Qualora il fondo di dotazione fosse costituito anche da utili realizzati in anni precedenti l'opzione BEX, vige la presunzione di prioritario utilizzo degli utili realizzati quando la *branch* non era in regime di esenzione.

Recapture delle perdite fiscali pregresse

Altro aspetto da considerare è costituito dalla c.d. *recapture* delle perdite fiscali pregresse, tenuto conto che il regime BEX può essere optato, non solo al momento di costituzione della prima *branch*, ma anche successivamente con la costituzione di nuove *branch*. Detto meccanismo opera tenendo in considerazione le seguenti condizioni:

- in primo luogo, gli utili della *branch* realizzati durante il periodo di applicazione della BEX, continueranno ad essere tassati in Italia sino a che le perdite fiscali nette generate dalla stabile organizzazione nell'ultimo quinquennio non vengano riassorbite (vd. in particolare il comma 7, dell'art. 168-ter del TUIR);
- in secondo luogo "le eventuali perdite fiscali conseguite dalla stessa *branch* in vigenza dell'opzione non hanno alcuna rilevanza" (punto 4.1 del Provvedimento);
- in terzo luogo, nella determinazione dell'importo della *recapture* devono essere prese in considerazione solo le perdite effettivamente utilizzate dalla casa madre, le eventuali eccedenze verranno cancellate e, quindi, conseguentemente perse (vd. l'esemplificazione proposta dagli AA.);
- infine, tale meccanismo prevede che la *recapture*, nel caso in cui siano presenti più stabili organizzazioni in diversi Stati esteri, debba essere determinata e riassorbita per singolo Stato estero, assumendo che in ciascuno esista una sola stabile organizzazione, anche se divisa in più siti produttivi. (GDA)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Redditi di impresa – Deducibilità – Società di capitali – Quote di ammortamento – Conformità alle regole civilistiche di redazione del bilancio – Necessità – Interruzione dell'utilizzo del bene strumentale – Deducibilità della quota di ammortamento – Ammissibilità.

Cass., sez. trib. 3 aprile 2019, n. 9252, in GT-Riv. Giur. Trib. 11/2019, pag. 883.

La determinazione della base imponibile delle società di capitali, ai fini della dichiarazione fiscale, è ispirata al criterio della "derivazione" dal risultato del conto economico, redatto in conformità ai canoni del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali, sicché, nella stessa dichiarazione, la quota di ammortamento di un bene strumentale è deducibile anche per le annualità durante le quali, a causa di un "*factum principis*", non ne sia stato possibile l'utilizzo.

Redditi di impresa – Strumenti finanziari derivati – Accantonamenti – Indeducibilità – Carenza requisito inerenza per gli enti diversi da quelli finanziari e creditizi.

Cass., sez. trib. 12 novembre 2019, n. 29179, nel sito web www.eutekne.it.

Non costituiscono componenti negativi del reddito di impresa gli accantonamenti per la copertura del rischio inerente strumenti finanziari derivati, qualora la società non operi nel settore creditizio o finanziario, perché è assente il requisito dell'inerenza del costo all'attività di impresa.

Redditi di impresa – Componenti negativi di reddito – Costi dei quali non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare – Deducibilità – Esercizio di competenza in cui nasce e si forma il titolo giuridico – Rilevanza – Accordo delle parti sull’importo – Irrilevanza.

Cass., sez. trib. 5 dicembre 2019, n. 31798, ne Il fisco 1/2020, pag. 98.

In tema di imposte sui redditi d’impresa, per le spese e gli altri componenti negativi dei quali non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, il legislatore considera come esercizio di competenza per la deduzione quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci: la norma si limita a prevedere una deroga al principio della competenza, col consentire la deducibilità di dette particolari spese e componenti nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro esistenza ovvero la determinabilità, in modo obiettivo, del relativo ammontare. L’obiettiva determinabilità del costo, rilevante ai fini della sua imputazione temporale, non è collegata all’accordo delle parti – *rectius* alla manifestazione della loro volontà – sul costo stesso, il che, del resto, comporterebbe di demandare inammissibilmente alle parti la scelta dell’esercizio cui imputare la relativa componente negativa, e il mancato accordo delle parti sul costo non significa necessariamente che questo non sia, prima dell’accordo, obiettivamente determinabile: la mancanza dell’accordo delle parti sul costo è, dunque, una circostanza di per sé irrilevante al fine di stabilire l’obiettiva determinabilità dello stesso.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Dottrina

“Stock option rilevanti in base al valore effettivo del patrimonio netto della società” di F. GALLIO, ne Il fisco 47-48/2019, pag. 4544.

L’A. trae spunto dalla risposta ad interpello n. 427 del 25 ottobre 2019 - con la quale l’Agenzia delle entrate si è occupata della tassazione in capo a due dirigenti che hanno partecipato all’aumento di capitale di una società a seguito della realizzazione di un piano di *stock option* - per sviluppare il caso concreto riguardante l’**assegnazione di azioni a manager** e la relativa operazione assoggettata a tassazione come **reddito di lavoro dipendente**, laddove per ottenere l’assegnazione dei titoli sia imprescindibile lo *status* di lavoratore.

Nel caso oggetto di interpello, il piano di *stock option* prevedeva che i *manager* interessati, al realizzarsi di determinate condizioni (raggiungimento di tutti i *target* previsti dal regolamento), potessero sottoscrivere un **aumento del capitale della società target**, le cui partecipazioni avrebbero dovuto essere vendute ad altra società entro un termine breve. Per ottenere la **liquidità** necessaria per il pagamento delle imposte presunte, è stato sottoscritto un preliminare tra le due persone fisiche e la società acquirente, con **anticipo di parte del prezzo**.

La società istante aveva chiesto se il corrispettivo ricevuto dai due dirigenti, al momento dell’acquisizione e contestuale vendita delle azioni, assegnate sulla base del piano di *stock option*, dovesse essere tassato come “reddito di lavoro dipendente” o “assimilato” ai sensi degli artt. 49 e 50 del TUIR, ovvero come “reddito diverso” ex art. 67 del TUIR.

Secondo la tesi della società, la tassazione sarebbe dovuta avvenire secondo i criteri previsti per la determinazione dei redditi diversi, dal momento che, non solo le *stock option* erano maturate al momento del **cambio di controllo**, ma si era anche verificata la condizione rispetto alla quale gli altri soci potevano vendere ad un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito maggiorato di un rendimento minimo (***hurdle rate***). Tale conclusione era rafforzata dal fatto che il regolamento prevedeva che le *stock option* non potevano essere cedute a terzi e potevano essere esercitate solo in occasione del cambio di controllo della società.

Per questo motivo, al momento della cessione, si sarebbe realizzata una plusvalenza da assoggettare ad imposta sostitutiva nella misura del 26% ai sensi all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in virtù dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 60 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, che ha disciplinato l'istituto del c.d. *carried interest*.

Istituto del carried interest

Prima, però, di esaminare la risposta dell'Agenzia delle entrate, l'A. ritiene necessario soffermarsi brevemente sull'*Istituto del carried interest* che, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 60 del D.L. n. 50/2017, disciplina la qualificazione reddituale dei proventi percepiti da dipendenti (o assimilati) e amministratori in forza del possesso di azioni, quote, o altri strumenti finanziari partecipativi nelle società in cui tali soggetti hanno un legame lavorativo.

Con tale disposizione, limitatamente ai casi in cui vengono rispettati i requisiti ivi previsti dall'investimento, è stato precisato (vd. Relazione illustrativa a tale decreto) che l'Amministrazione finanziaria aveva già chiarito che tali proventi si configurano quali redditi di capitale quando la partecipazione agli utili non è subordinata all'esistenza del rapporto di lavoro, dal momento che il beneficiario potrebbe continuare a mantenere il possesso della partecipazione anche in caso di cessazione del rapporto stesso.

Con circolare n. 25/E del 16 ottobre 2017, di commento della nuova normativa, l'Agenzia delle entrate ha affermato che l'esposizione a un effettivo rischio di perdita del capitale investito da parte del *manager* può far propendere per la **natura finanziaria del provento**. Lo stesso dicasi quando viene consentito al *manager* di mantenere la titolarità degli strumenti finanziari anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in quanto ciò costituirebbe un'indicazione sufficiente ad escludere in radice uno stretto legame con l'attività lavorativa del *manager*, e a qualificare la natura finanziaria del reddito in questione.

Pertanto, si dovrebbero avere queste diverse fattispecie di **tassazione dei proventi**:

- l'assegnazione dei proventi viene rimessa nell'*an* e nel *quantum* a determinazioni discrezionali dell'assemblea, divenendo totalmente indipendente dal risultato di esercizio e, perciò, senza condivisione del rischio di impresa da parte del soggetto percettore, il quale potrebbe, al limite, ricevere il provento anche se la società non ha conseguito un utile di esercizio: dovrebbero qualificarsi quali redditi di lavoro e, di conseguenza, concorrere alla formazione della base imponibile del soggetto percettore nel periodo in cui sono percepiti; ovvero

- l'assegnazione dei proventi è effettivamente legata all'andamento dei risultati economici della società, con condivisione del rischio di impresa, e l'attribuzione della stessa seguirebbe lo stesso *iter* di attribuzione degli utili ai soci: dovrebbero qualificarsi come reddito di capitale o diverso in caso di cessione.

Pertanto, in caso di **assegnazione degli strumenti al lavoratore dipendente**, se i proventi sono discrezionalmente determinati dall'assemblea, questi dovrebbero qualificarsi quali redditi di lavoro dipendente (vd. anche Assonime, nel caso n. 6/2014).

Momento dell'assegnazione delle partecipazioni

L'A. svolge un'approfondita analisi delle posizioni assunte da disposizioni normative o da pronunce dell'Agenzia delle entrate o dalla dottrina che hanno cercato di stabilire le condizioni per qualificare il benefit come reddito di lavoro dipendente, facendo una rassegna dei casi in cui l'assegnazione di strumenti finanziari (o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari) non è soggetta ad imposizione. E' il caso, ad esempio, dell'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di strumenti finanziari emessi dalle **start-up innovative** e/o dagli **incubatori certificati**, anche nel caso in cui tra i beneficiari dell'incentivo sono previsti gli "amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi".

L'A. riporta un breve *excursus* sulle varie interpretazioni che si sono susseguite nel tempo, tra le quali quella assunta dall'Amministrazione finanziaria (vd. risoluzione n. 103 del 2012) che, con riferimento ad una fattispecie di *stock option* particolare (in cui la società emetteva azioni prive di diritto di voto, con circolazione limitata, e con diritti al dividendo del tutto diversi rispetto alle azioni ordinarie), ha ribadito la rilevanza reddituale per il lavoratore dipendente e che il momento impositivo è l'assegnazione stessa sulla base del valore normale delle azioni. In specie l'assegnazione sarebbe un **fringe benefit** e in relazione, poi, al valore del *fringe benefit*, ovvero al *quantum* da assoggettare a tassazione, l'art. 51, comma 3, del TUIR, individua nel c.d. valore normale, di cui all'art. 9 del TUIR, il criterio generale da utilizzare per valutare i compensi in natura.

Risposta dell'Agenzia delle entrate all'interpello menzionato in premessa

L'Agenzia delle entrate ha risposto all'istanza affermando che l'assegnazione delle azioni in oggetto avrebbe dovuto essere tassata in capo ai **dipendenti**.

In particolare, è stato ricordato che il **coinvolgimento del management** negli incrementi di valore delle società gestite o nei loro profitti può essere realizzato con varie modalità e il trattamento fiscale delle somme ricevute dai *manager* è legato alla forma di incentivazione.

Nel caso di specie, dopo avere constatato che non rientrerebbe l'assegnazione esaminata nella previsione di cui all'art. 60 del D.L. n. 50/2017, è stato chiarito che la differenza tra il valore normale delle azioni assegnate ai due dirigenti, a seguito dell'esercizio dei diritti di opzione, e il prezzo di sottoscrizione costituirebbe per gli stessi reddito di lavoro dipendente, con l'obbligo da parte della società di operare la ritenuta a titolo di acconto IRPEF ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 600/1973.

Relativamente al valore normale, l'Agenzia delle entrate ha confermato che si deve fare riferimento all'art. 9, comma 4, lett. b), il quale prevede, tra l'altro, che per le azioni non quotate, come nel caso in esame, il "valore normale" deve essere determinato in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente e, per le società e gli enti di nuova costituzione, in proporzione all'ammontare complessivo dei conferimenti. (GDA)

"Ripetizione di somme indebitamente corrisposte dal datore di lavoro al dipendente" di M. MAGNANI e A. ALUNNI, in Corr. Trib. 2/2020, pag. 175.

Gli AA. affrontano la questione della restituzione, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, delle somme indebitamente corrisposte dal datore di lavoro/sostituto di imposta al dipendente o pensionato/sostituito. La questione nasce dal contrasto tra il consolidato orientamento della giurisprudenza giuslavoristica e l'Amministrazione finanziaria: la prima ritiene che solo le somme effettivamente percepite dal sostituito possano essere oggetto di restituzione al datore di lavoro, il quale ha titolo per richiedere all'Erario il rimborso/compensazione delle ritenute operate e versate per conto del sostituito e non restituite, mentre la seconda sostiene che le somme debbano essere restituite al lordo delle imposte e che solo il sostituito è legittimato a richiederne il rimborso mediante apposita istanza ovvero, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis, del TUIR, come onere deducibile dal reddito complessivo. Sebbene la restituzione della somma al lordo sia la soluzione fiscalmente più corretta, il contrasto sopra delineato non è destinato a risolversi fintanto che, da una parte i sostituiti e, di conseguenza i giudici del lavoro, riconoscano la legittimità di tale soluzione e, dall'altra, l'Amministrazione finanziaria consenta anche ai sostituiti il recupero delle imposte. (SG)

"Passo indietro sulla tassazione delle autovetture aziendali" di G. MARIANETTI, ne Il fisco 5/2020, pag. 428.

La legge di bilancio 2020 contiene una importante revisione della disciplina fiscale delle autovetture assegnate in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti.

Il nuovo regime è molto articolato e l'A. illustra sinteticamente le nuove previsioni che si applicheranno ai contratti stipulati a decorrere dal 1°luglio 2020 e solo alle vetture di nuova immatricolazione.

L'A. rileva come non sia chiaro il significato da attribuire alla locuzione "contratti stipulati a decorrere dal 1°luglio 2020", vale a dire se si debba far riferimento al contratto con cui la società acquisisce in noleggio il veicolo ovvero al contratto con cui quest'ultimo viene assegnato al lavoratore.

Inoltre, non è disciplinato il regime delle autovetture non di nuova immatricolazione e che sono assegnate con contratti decorrenti dal 1°luglio 2020.

Questi aspetti meritano un chiarimento espresso da parte dell'Amministrazione finanziaria. (EM)

Prassi Amministrativa

Reddito di lavoro dipendente – Welfare aziendale – Benefit in natura percepiti dagli amministratori.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 13 dicembre 2019, n. 522, nel sito web www.eutekne.it.

I *benefit* corrisposti agli amministratori che non percepiscono alcun compenso per l'incarico svolto, assolvono ad una funzione essenzialmente remunerativa e debbono, pertanto, essere assoggettati a tassazione ai sensi dell'art. 51, comma 1, del TUIR.

BOLLO (Imposta di)

Prassi Amministrativa

Bollo (imposta di) – Comunicazioni relative ai prodotti finanziari – Si applica alle comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi per non residenti in Italia.

Risp. Agenzia delle entrate 25 novembre 2019, n. 496, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Il caso esaminato nella risposta riguarda una banca italiana, regolarmente autorizzata a svolgere attività bancaria e finanziaria nell'Unione Europea, che offre in Germania alla clientela tedesca, mediante una piattaforma informatica, conti deposito.

La banca italiana, in quanto soggetto gestore del rapporto di conto deposito, è tenuta a inviare le comunicazioni periodiche alla clientela, sulle quali è dovuta l'imposta di bollo del 2 per mille.

Detta imposta sostituisce anche l'imposta di bollo ordinaria di €16,00 che sarebbe dovuta sul contratto di conto deposito.

IVA

Dottrina

“Stabile organizzazione IVA “occulta” e società controllate: il caso *Dong Yang Electronics*” di D. AVOLIO e M. DIMONTE, ne Il fisco 5/2020, pag. 445.

Gli AA. si soffermano su quello che è il ruolo della stabile organizzazione nel sistema IVA, per poi analizzare la posizione espressa dall'Autorità Giudiziaria nel procedimento *Dong Yang Electronics* nonché le possibili ripercussioni nell'ordinamento italiano.

In linea generale, ai fini IVA la nozione di stabile organizzazione assume un ruolo diverso rispetto a quella rilevante per le imposte dirette, vale a dire quello di determinare la territorialità delle operazioni poste in essere e soprattutto quello di individuare il debitore d'imposta e le modalità di assolvimento della stessa.

In estrema sintesi, la Stabile organizzazione IVA avrebbe la finalità di garantire che l'imposta venga riscossa solo nella giurisdizione dove si assume sia avvenuto il consumo.

Viceversa, ai fini delle imposte sui redditi, la Stabile organizzazione ha la funzione di ripartire il reddito fra due giurisdizioni.

Nella giurisprudenza di legittimità sono individuabili due orientamenti: il primo che fa risalire la nozione dall'art. 5 del modello di Convenzione OCSE, il secondo, condiviso dagli AA., per il quale il contenuto dell'art. 5 deve essere integrato con l'art. 9, n. 1, Sesta Direttiva del Consiglio 77/388/CEE che fa riferimento non al concetto di stabile organizzazione, ma a quello di centro di attività stabile, il quale richiede l'impiego di risorse umane e materiali.

In particolare, mentre ai fini delle imposte dirette è possibile configurare una Stabile organizzazione anche in assenza della componente umana permanente, ai fini IVA sarebbe essenziale la compresenza permanente di mezzi umani e tecnici.

La possibilità di considerare una società controllata quale Stabile Organizzazione della propria controllante è stata affrontata dalla Corte di Giustizia nell'ambito della causa *Dong Yang Electronics*, la quale, nelle proprie conclusioni ha affermato che il semplice fatto che una società di un Paese terzo abbia una controllata in uno stato membro non significa che tale controllata costituisca una stabile organizzazione.

La posizione della Corte al riguardo è piuttosto netta. Una società controllata non può mai costituire una stabile organizzazione IVA della sua controllante salvo ipotesi, di carattere eccezionale, di gruppi societari che progettino strutture contrattuali finalizzate ad aggirare il divieto di pratiche abusive. (EM)

Prassi Amministrativa

IVA – Prestazioni di servizi – Luogo delle prestazioni di servizi – Nozione di stabile organizzazione (art. 44 della direttiva IVA 2006/112/CE) – Società controllata (avente sede in uno Stato membro) di una società madre avente sede in uno Stato terzo.

Conclusioni Avvocato generale 14 novembre 2019, n. 547/18, nel sito web www.eutekne.it.

Secondo le conclusioni dell'Avvocato generale, il semplice fatto che una società di un paese terzo abbia una controllata in uno Stato membro non significa che tale controllata costituisca una stabile organizzazione, ai sensi dell'art. 44, seconda frase, della direttiva IVA, in tale Stato membro.

Una controllata indipendente non può essere considerata come una stabile organizzazione della società madre.

IVA – Gruppo IVA – Responsabilità dei partecipanti – Società veicolo di cartolarizzazione – Limiti.

Risp. Agenzia delle entrate 15 novembre 2019, n. 487, nel sito web www.agenziaentrate.it.

L'interpello propone la questione relativa all'interpretazione del comma 2 dell'art. 70-*octies* del D.P.R. n. 633/72 – che prevede la responsabilità dei partecipanti ad un gruppo IVA, in solido con il rappresentante, per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo – con particolare riferimento all'applicazione di tale norma alle SPV.

Al riguardo l'Agenzia ha chiarito che detta norma si estende anche alle SPV.

Viene affermato, infatti, che la responsabilità di cui al citato art. 70-*octies* si estende anche ai patrimoni separati istituiti da una società veicolo di cartolarizzazione che fa parte del gruppo IVA, ma limitatamente alle somme dovute che risultino ascrivibili alla gestione di ciascun patrimonio separato.

Dunque, sotto il profilo della responsabilità, le SPV vengono equiparate, di fatto, alle società di gestione del risparmio.

La disciplina del gruppo IVA non richiede la comunicazione all'Amministrazione finanziaria del dato relativo all'entità dei patrimoni separati riferibili alla SPV.

IVA – IVA di gruppo – Liquidazione – Esclusione dei soggetti residenti in Paesi extra UE.

Principio di diritto Agenzia delle entrate 19 novembre 2019, n. 24, nel sito web www.agenziaentrate.it.

L'Agenzia delle entrate ha confermato che la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73, comma 3 del D.P.R. n. 633/72 trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati membri UE, a condizione che le stesse siano in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13

dicembre 1979 e siano identificate ai fini IVA in Italia, per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta.

Tale interpretazione era stata fornita con la Ris. dell’Agenzia delle entrate 21 febbraio 2005, n. 22, al fine di evitare profili di incompatibilità della disciplina dell’IVA di gruppo con il diritto comunitario e, in particolare, con le norme sulla libertà di stabilimento.

IVA – IVA di gruppo – Società residenti in stati UE che non effettuano operazioni rilevanti in Italia – Ammissione alla procedura.

Risp. Agenzia delle entrate 24 dicembre 2019, n. 536, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo consente alle società di un gruppo – in presenza di determinati presupposti – di procedere alla liquidazione periodica dell’IVA in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni delle società partecipanti.

L’istituto della liquidazione dell’IVA di gruppo trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 dicembre 1979 ed identificati ai fini IVA in Italia (per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 o mediante identificazione diretta ai sensi del successivo art. 35-ter).

Nel caso oggetto di interpello, la società di capitali di diritto francese identificata direttamente in Italia, può rivestire il ruolo di controllante nella liquidazione dell’IVA di gruppo pur non svolgendo direttamente alcuna attività rilevante ai fini IVA nel territorio italiano.

REGISTRO (Imposta di)

Dottrina

“Imposta di registro e discrezionalità del legislatore nella progettazione dei tributi” di D. STEVANATO, in Corr. Trib. 1/2020, pag. 37.

“L’art. 20 TUR di nuovo nell’occhio del ciclone: si salvi chi può” di E. DELLA VALLE, in Corr. Trib. 12/2019, pag. 1053.

Entrambi gli AA. criticano l’ordinanza n. 23549/2019 con cui la Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del Testo Unico del Registro (“TUR”), nella sua attuale formulazione, rispetto agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Secondo la Suprema Corte il legislatore, escludendo che i collegamenti negoziali e gli elementi extratestuali possano rilevare nell’interpretazione degli atti sottoposti a registrazione, sarebbe venuto meno al principio di “prevalenza della sostanza sulla forma”, consentendo in tal modo che analoghe manifestazioni di forza economica siano sottoposte a differenti livelli di tassazione. Si tratta tuttavia di un’obiezione discutibile che non considera la particolare natura del tributo di registro, “imposta d’atto” con cui viene tassata la sostanza giuridica e non quella economica degli atti, e che finirebbe, ove accolta, per limitare eccessivamente la discrezionalità del legislatore nella progettazione dei tributi. La reale portata delle argomentazioni della Corte di Cassazione – cioè di considerare l’imposta di registro come un tributo per tassare operazioni economiche indipendentemente dal modo in cui le stesse sono state giuridicamente perfezionate – risulta dall’asserzione secondo cui la riqualificazione degli atti ai fini dell’imposta di registro andrebbe effettuata a prescindere dagli effetti giuridici operanti tra le parti e sul piano civilistico. La Suprema Corte non sembra così avvedersi che il tributo di registro deve tenere conto della intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti, che tuttavia sono quelli voluti dalle parti e risultanti dalle loro pattuizioni. Non può dunque esservi una divergenza di qualificazione, una rilevante e valida in sede civile e tra le parti, ed una diversa per la tassazione. Della Valle, in particolare, oltre a motivare ampiamente le ragioni del

dissenso e ad auspicare un responso di rigetto per infondatezza da parte della Consulta, si sofferma sulla vera incongruenza che – a suo avviso - si annida nel sistema dell'imposta di registro, e che sarebbe determinata dalla diversa tassazione delle compravendite di azienda, che scontano l'imposta in misura proporzionale, rispetto alla "tassa fissa" prevista per i conferimenti di azienda e i trasferimenti di partecipazioni di società che possiedono compendi aziendali. (SG)

VARIE

Prassi Amministrativa

Varie – Proventi rivenienti da strumenti finanziari di partecipazione (SFP) dotati di diritti patrimoniali rafforzati (art. 60 del DL 24 aprile 2017, n. 50) – Costituiscono redditi di natura finanziaria.

Risp. Agenzia delle entrate 7 novembre 2019, n. 472, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Il quesito posto attiene al corretto trattamento fiscale dei proventi rivenienti da strumenti partecipativi di natura finanziaria dotati di diritti patrimoniali rafforzati che un dipendente di una stabile organizzazione italiana di una società di diritto lussemburghese, operante nel settore del *private equity* detiene, per il tramite di un veicolo tedesco, in un veicolo lussemburghese, che a sua volta detiene le quote speciali del fondo.

Con particolare riferimento al rispetto del requisito dell'impegno di investimento minimo da parte dei titolari di diritti patrimoniali rafforzati, l'Agenzia evidenzia che le quote speciali riferibili al *Management Team*, non consentono di ritenere integrato il requisito.

Un aspetto meritevole di considerazione è rappresentato dal fatto che le quote speciali emesse dal fondo lussemburghese sono state offerte in sottoscrizione anche a soggetti esterni e non esclusivamente al *Management Team*.

La circostanza che la sottoscrizione dell'investimento non sia stata riservata esclusivamente al *Management*, attribuendo diritti patrimoniali rafforzati anche a investitori estranei al *Management Team*, costituisce elemento atto a escludere un collegamento tra detenzione di quote e prestazione lavorativa.

Consentire, inoltre al *manager* di mantenere la titolarità degli strumenti finanziari anche in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro costituisce un'indicazione sufficiente a escludere in radice uno stretto legame con l'attività lavorativa del *manager* e indica la natura finanziaria del reddito in questione.

I proventi in questione dunque non hanno la funzione di integrare la retribuzione ordinaria, ma costituiscono invece, una modalità di remunerazione del capitale investito inquadrabile tra i redditi di natura finanziaria.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Varie – Polizze *Unit Linked* – Natura di polizza assicurativa.

Cass., sez. trib. 5 marzo 2019, n. 6319, nel sito web www.eutekne.it.

La Cassazione ha statuito che rientrano senz'altro nell'art. 1882 Codice Civile (nozione di assicurazione) le *unit linked* che mantengono la componente del rischio demografico; in tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dall'assicuratore all'assicurato, il contratto conserva una causa prettamente assicurativa.

Commissioni tributarie di merito

Varie – Polizze *Unit Linked* – Natura

Comm. trib. prov. di Pavia, 7 novembre 2019, n. 447/1/19, nel sito web www.eutekne.it.

Le polizze *unit linked* sono contratti assicurativi e non prodotti finanziari, anche se manca la garanzia di restituzione del capitale.

Di conseguenza, la percezione dei redditi non può considerarsi anno per anno, ma solo al verificarsi dell'evento assicurato o in caso di riscatto.

Dottrina

ALBANO G., “Per l’ACE “ritorno in vita” senza soluzione di continuità” (IRES)	Pag. 9
AVOLIO D., DIMONTE M., “Stabile organizzazione IVA “occulta” e società controllate: il caso <i>Dong Yang Electronics</i> ” (IVA)	“ 28
BELOTTI R., QUARANTINI S., “Il <i>know how</i> nei prezzi di trasferimento fra parti correlate (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 5
DELLA VALLE E., “L’art. 20 TUR di nuovo nell’occhio del ciclone: si salvi chi può” REGISTRO (Imposta di)	“ 30
ESCALAR G., “Criticità dei rilievi di esteroinvestizione di società unionali” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 6
GALLIO F., “ <i>Stock option</i> rilevanti in base al valore effettivo di patrimonio netto della società” (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 25
GARCEA A., “Le <i>put option</i> su azioni proprie alla prova del principio di derivazione rafforzata” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 16
GAVELLI G., “Cambia ancora la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 18
LIPARDI P., TRABUCCHI A., “Riflessi fiscali dell’IFRS 16: interessi passivi, variazioni del valore del ROU, componenti non <i>lease</i> ed esenzioni” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 19
MAGNANI M., ALUNNI A., “Ripetizione di somme indebitamente corrisposte dal datore di lavoro al dipendente” (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 27
MARIANETTI G., “Passo indietro sulla tassazione delle autovetture aziendali” (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 27
NASTRI M., PIAZZA M., VIOLANTE M., “La nuova disciplina della deducibilità di interessi passivi e oneri finanziari dal reddito d’impresa dei soggetti IRES e possibili effetti in ambito valutativo” (IRES)	“ 9
PIAZZA M., TORRE R., “Piani di risparmio a lungo termine: rimossi i vincoli di investimento introdotti con la legge di bilancio 2019” (REDDITI DI CAPITALE)	“ 15
RUSSO V., “La fiscalità della FTA degli IAS/IFRS tra neutralità e riallineamento (REDDITI DI IMPRESA)	“ 21
STANCATI G., NOBILE L., “Il contraddittorio nel regime di adempimento collaborativo” (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	“ 5
STEVANATO D., “Imposta di registro e discrezionalità del legislatore nella progettazione dei tributi” (REGISTRO (Imposta di))	“ 30
TRIVI D.C., BONACINA A.L., “Il punto sulla <i>branch exemption</i> ” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 22

Prassi Amministrativa

Interpello Agenzia delle entrate 21 settembre 2018, n. 956-55/2018 (IRES)	Pag. 12
Interpello DRE Lombardia n. 904-1304/2019 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 8
Ris. Agenzia delle entrate 5 novembre 2019, n. 92/E (IRES)	“ 13
Risp. Agenzia delle entrate 7 novembre 2019, n. 472 (VARIE)	“ 31
Interpello Agenzia delle entrate 11 novembre 2019 (IRES)	“ 13
Conclusioni Avvocato generale 14 novembre 2019, n. 547/18 (IVA)	“ 29
Risp. Agenzia delle entrate 15 novembre 2019, n. 487 (IVA)	“ 29
Risp. Agenzia delle entrate 15 novembre 2019, n. 488 (IRES)	“ 14
Principio di diritto Agenzia delle entrate 19 novembre 2019, n. 24 (IVA)	“ 29
Risp. Agenzia delle entrate 25 novembre 2019, n. 496 (BOLLO (Imposta di)	“ 28
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 13 dicembre 2019, n. 522 (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 28
Risp. Agenzia delle entrate 13 dicembre 2019, n. 527 (IRES)	“ 14
Risp. Agenzia delle entrate 16 dicembre 2019, n. 529 (IRES)	“ 14
Principio di diritto Agenzia delle entrate 18 dicembre 2019, n. 28 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 8
Risp. Agenzia delle entrate 24 dicembre 2019, n. 536 (IVA)	“ 30

Giurisprudenza

Corte Costituzionale

Corte Cost. 23 dicembre 2019, n. 288 (IRES)	“ 15
---	-------------

Corte di Cassazione

Cass., sez. trib. 5 marzo 2019, n. 6319
(VARIE)

Pag. 31

Cass., sez. trib. 3 aprile 2019, n. 9252
(REDDITI DI IMPRESA)

“ 24

Cass., sez. trib. 12 novembre 2019, n. 29179
(REDDITI DI IMPRESA)

“ 24

Cass., sez. trib. 14 novembre 2019, n. 29635
(IRES)

“ 15

Cass., sez. trib. 20 novembre 2019, n. 30140
(REDDITI DI CAPITALE)

“ 16

Cass., sez. trib. 3 dicembre 2019, n. 31467
(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))

“ 5

Cass., sez. trib. 5 dicembre 2019, n. 31798
(REDDITI DI IMPRESA)

“ 25

Commissioni tributarie di merito

Comm. Trib. Prov. di Pavia, 7 novembre 2019, n. 447/1/19
(VARIE)

“ 32